



## COMUNICATO UFFICIALE N. 635 DEL 26 MARZO 2025

Consiglio federale n.5 – riunione del 26 marzo 2025

### DELIBERA N.310/2025

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di provvedere a nominare gli staff tecnici che saranno alla guida delle Squadre Nazionali Giovanili in considerazione dell'imminente inizio dell'attività internazionale prevista nell'estate 2025;
- considerata la proposta presentata dal dott. Salvatore Trainotti, Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali maschile e femminile;
- ritenute le competenze e le professionalità dei tecnici proposti idonee a svolgere l'attività nei rispettivi ruoli;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dei tecnici stessi;

### **DELIBERA**

- di approvare l'organigramma tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili che prenderanno parte alle competizioni internazionali previste nell'estate 2025:
  - Under 20 maschile: Alessandro Rossi
  - Under 20 femminile: Giuseppe Piazza
  - Under 18 maschile: Marco Sodini
  - Under 18 femminile: Luca Andreoli
  - Under 16 maschile: Giuseppe Mangone
  - Under 16 femminile: Giovanni Lucchesi
  - Under 15 maschile: Alessandro Nocera
  - Under 15 femminile: Tommaso Moscovini
  - Open 3×3 maschile: Claudio Negri
  - Open 3×3 femminile: Angela Adamoli
  
- conferire mandato al Segretario Generale Maurizio Berteà, d'intesa con il Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali, dott. Salvatore Trainotti, per la verifica degli eventuali profili contrattuali relativi ai rispettivi incarichi che necessitassero di essere definiti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale nella prima riunione utile.

**DELIBERA N.311/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerato che la Presidenza ha ribadito la volontà di intitolare un evento di rilievo cestistico alla memoria di Gaetano Laguardia, compianto Vice-Presidente FIP scomparso nel 2023;

ritenuto di poter intitolare tutto il Circuito delle Finali Nazionali Giovanili, maschili e femminili, anche in considerazione dell'impegno che nel corso degli anni Gaetano Laguardia ha profuso a favore dello sviluppo dell'attività giovanile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di intitolare, a partire dalla corrente stagione sportiva 2024/2025, il Circuito delle Finali Nazionali Giovanili maschili e femminili a Gaetano Laguardia, compianto Vice-Presidente FIP scomparso nel 2023.

**DELIBERA N.312/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di Convenzione pervenuta da parte di AVIS Nazionale, avente ad oggetto la stipula di una Convenzione con la Federazione Italiana Pallacanestro per promuovere la donazione di sangue volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, come valore umanitario ed espressione di solidarietà e civismo;

esaminato lo schema di convenzione che prevede la messa a disposizione dei mezzi federali al fine di valorizzare il ruolo dell'Associazione e l'importanza della donazione volontaria del sangue sensibilizzando affiliate e tesserati;

riscontrata la condivisione del concetto di salute come uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, dell'importanza della promozione di corretti stili di vita, di comportamenti solidali e del raggiungimento dell'autosufficienza di unità di sangue e di plasmaderivati del nostro Paese attraverso l'incremento del numero di donatori;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il testo della Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e l'Associazione Avis Nazionale

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA AVIS NAZIONALE  
E FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP)**

Con il presente accordo:

- **AVIS Nazionale** con sede legale in Milano – via Enrico Forlanini 23, Codice Fiscale 800996901 nella persona del suo presidente e legale rappresentante Gianpietro Briola

e

- **FIP (Federazione italiana pallacanestro)** – con sede in Roma – Via Vitorchiano 113, codice fiscale 05267070588, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Giovanni Petrucci

**premessso che**

**LA FIP – come indicato dal proprio statuto**

- è la Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni per promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro, in ogni sua forma, in Italia;

**AVIS Nazionale – come indicato dal proprio statuto**

- è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ha una capillare diffusione territoriale contando la presenza di oltre 3.300 sedi e 1.300.000 soci, che ogni anno contribuiscono alla raccolta di 2.000.000 di unità di sangue e suoi derivati.
- ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
- in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di: a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati; b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; c) Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; d) Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree

carenti, e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello internazionale; f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile; g) Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale;

- Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, nonché della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti;
- Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine;
- Promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati della società civile;
- Da tempo ha individuato il mondo dello sport come partner privilegiato per la diffusione del suo messaggio finalizzato al reclutamento di nuovi donatori;

#### **preso atto che entrambi i firmatari del presente protocollo**

- intendono il concetto di salute non come mancanza di malattia ma come uno stato di complessivo di benessere fisico, mentale e sociale;
- condividono la convinzione che lo stato di salute rappresenti non solo un importante obiettivo per il singolo ma anche una risorsa per l'intera collettività e che rivesta particolare importanza la promozione di corretti stili di vita – soprattutto tra le nuove generazioni - che abbiano anche un obiettivo solidale e di attenzione al proprio corpo;
- sono convinti che la promozione di comportamenti solidali rappresenti una risorsa per l'intera collettività finalizzata alla tutela soprattutto delle fasce più deboli;
- individuano nella donazione del sangue non solo un momento di attenzione alle esigenze degli ammalati e del servizio trasfusionale e sanitario, ma anche un importante momento di controllo dello stato di salute del donatore;
- condividono l'importanza di dare un fondamentale contributo al raggiungimento dell'autosufficienza di unità di sangue e di plasmaderivati nel nostro Paese attraverso l'incremento del numero dei donatori e delle donazioni;

#### **Si conviene quanto segue**

**LA FIP** si impegna a:

- individuare l'Associazione quale partner privilegiato per la sua attività impegnandosi a valorizzare il ruolo dell'Associazione e l'importanza della donazione volontaria del sangue sensibilizzando in tal senso le varie società sportive; a tal fine si impegna a:

- a. dare evidenza della collaborazione con AVIS dandone specifica informazione sul proprio sito e sui propri social media;
- b. ospitare il messaggio di sensibilizzazione al dono del sangue sul proprio sito e sui propri social media dando altresì indicazione ai soggetti che ad esso si riferiscono affinché la stessa cosa venga implementata dai soggetti aderenti predisponendo un link al sito dell'associazione;
- c. ospitare i dirigenti dell'associazione nei momenti di incontro organizzati da FIP e nei quali siano presenti i rappresentanti dei vari soggetti sportivo sportivi a cui essa si richiama dando altresì indicazione che la stessa cosa accada anche a livello regionale e locale;
- d. promuovere la collocazione di materiale promozionale AVIS (manifesti, locandine, volantini, striscioni ecc.) nei luoghi nei quali si svolgono e le varie attività sportive;
- e. ospitare punti informativi AVIS in occasione dei principali eventi sportivi di rilievo nazionale e locale organizzati da FIP;
- f. realizzare momenti di informazione e di formazione rivolti ai medici sportivi, ai dirigenti delle società sportive, agli atleti finalizzati alla promozione di corretti stili di vita e di sensibilizzazione alla donazione volontaria del sangue e del plasma ad ogni livello;
- g. collaborare alla realizzazione di campagne nazionali di sensibilizzazione al dono volontario del sangue e del plasma richiedendo altresì ad atleti di interesse nazionale o internazionale di fornire a tal fine la propria immagine;

**AVIS Nazionale** si impegna a:

- a. dare diffusione del presente accordo alle proprie sedi presenti sull'intero territorio nazionale;
- b. sensibilizzare i propri dirigenti e donatori affinché vengano predisposti, a livello locale, gli opportuni accordi per realizzare quanto previsto nel presente protocollo;
- c. mettere a disposizione di FIP e delle società sportive il materiale promozionale necessario;
- d. dare evidenza della collaborazione con FIP dandone specifica informazione sul proprio sito e sui propri social media;
- e. ospitare i dirigenti di FIP ai momenti di incontro associativo a livello internazionale e nazionale, incentivando tale attività anche a livello regionale e locale;
- f. mettere a disposizione propri medici e dirigenti associativi per organizzare momenti di informazione e di formazione rivolti ai medici sportivi, ai dirigenti delle società sportive, agli atleti finalizzati alla promozione di corretti stili di vita e di sensibilizzazione alla donazione volontaria del sangue e del plasma ad ogni livello.

Le parti concordano altresì che nessun onere economico derivi dalla sottoscrizione e dall'applicazione del presente protocollo per le parti sottoscrittenti e che lo stesso abbia durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Eventuali variazioni a quanto in esso contenuto dovranno essere preventivamente concordato tra le parti.

Terminato il periodo di validità, l'accordo potrà essere integralmente rinnovato con semplice scambio di corrispondenza.

Milano, 26 marzo 2025

P. AVIS Nazionale  
Il presidente  
Gianpietro Briola

p. FIP  
Il presidente  
Giovanni Petrucci

**DELIBERA N.313/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di Convenzione pervenuta da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, avente ad oggetto la stipula di una Convenzione dell'Università Cattolica stessa con la Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Sanitario per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico quale struttura complementare ai sensi del D.l. 402/2017;
- esaminato lo schema di convenzione che prevede la messa a disposizione delle strutture federali al fine di garantire o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi in Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico, concordata con il Direttore della Scuola e il Medico Federale;
- riscontrata un'adeguata corrispondenza con le esigenze del Settore Sanitario della FIP;
- acquisito il parere favorevole del Medico Federale dott. Roberto Ciardo;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il testo della Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro - Settore Sanitario e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, come di seguito illustrato.

*Struttura complementare  
(di specialità diversa da quella della struttura di sede)*

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E  
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO AI FINI DELL'INSERIMENTO  
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE**, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

**E**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO** – acronimo **FIP**, con sede legale in Roma Via Vitorchiano, 113 - codice fiscale 05267070588, in qualità di FSN - FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE - Rappresentata dal Presidente federale Dott. Gianni Petrucci in qualità di legale rappresentate.

**VISTI:**

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Lo schema di convenzione per struttura complementare dell'Università Cattolica di altri Enti aventi i requisiti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- Che il Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico ha approvato la presente convenzione.

**CONSIDERATO, CHE:**

- La FIP è una Federazione sportiva nazionale che promuove la pallacanestro su tutto il territorio nazionale;
- Gli atleti di FIP sono impegnati annualmente in tornei, galà, campionati nazionali, continentali e mondiali e il Medico Federale, nella persona del Dott. Roberto Ciardo coordina l'attività del Settore Sanitario Federale con iniziative tese alla tutela dei propri atleti esercitando attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali, fornendo assistenza medica nell'ambito delle iniziative promosse dalla Federazione, anche a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- La Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico ha l'obiettivo di formare Medici Specialisti che abbiano maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali relative alla medicina delle attività fisico-motorie e sportive, con prevalente interesse alla tutela della salute dei praticanti tali attività in condizioni fisiologiche e patologiche. Ha competenza, pertanto, nella fisiopatologia delle attività motorie secondo le diverse tipologie di esercizio fisico nonché nella valutazione funzionale, nella diagnostica e nella clinica legate all'attività motorie e sportive nelle età evolutiva, adulta ed anziana e negli stati di malattia e di disabilità.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università Cattolica.

**Art. 2**

**Possesso dei requisiti**

Ai fini del completamento dell'attività formativa professionalizzante richiesta per la formazione medico specialistica dei Medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico, i medesimi potranno prendere parte, previa autorizzazione del Direttore della citata Scuola, a manifestazioni sportive organizzate dalla FIP, in accordo con il Medico Federale, nell'interesse reciproco di svolgere un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi di benessere e tutela della salute.

Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue:

FIP mette a disposizione dell'Università Cattolica le proprie strutture e quelle ritenute adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 3 e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 368/99;

L'Università Cattolica può attribuire ai dirigenti della FIP le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta di FIP, per attività di formazione nell'ambito del piano degli studi della Scuola, secondo l'ordinamento vigente in materia.

**Art. 3**

**Attività del medico in formazione specialistica**

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative professionalizzanti dei medici in formazione specialistica vengono stabilite annualmente nel programma formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola.



Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dal Direttore della Scuola e dal Medico Federale.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, FIP garantirà al medico in formazione specialistica l'assistenza di un tutor (Dott. Roberto Ciardo).

La formazione del medico in formazione specialistica implica la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

#### **Art. 4**

##### **Frequenza**

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

#### **Art. 5**

##### **Tutela assicurativa**

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda/Ente sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dal medico in formazione specialistica sono a carico del medesimo.

#### **Art. 6**

##### **Sicurezza**

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere di FIP fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico universitario "A. Gemelli". I medesimi sono tenuti, ove richiesto, a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla

mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'Azienda/Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda. I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita da FIP, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 7**

##### **Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola e il Medico Federale vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **Art. 8**

##### **Clausola di legalità e trasparenza**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Parti dichiarano di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente; dichiarano, altresì, di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati (consultabili sul sito istituzionale del dell'Università Cattolica) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

#### **Art. 9**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari dei dati.

In relazione alla gestione dei dati degli atleti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, la FIP agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, FIP provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

#### **Art. 10**

##### **Durata e recesso**

La presente convenzione ha durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda/Ente si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso.

#### **Art. 11**

##### **Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

#### **Art. 12**

##### **Elezione di domicilio e foro di competenza**

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- FIP, in Roma Via Vitorchiano n. 113 – cap. 00189.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Azienda/Ente e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

#### **Art. 13**

##### **Norma finale**

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università Cattolica.

Roma, 27 marzo 2025

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  
(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO  
(Dott. Giovanni Petrucci)

**DELIBERA N.314/2025**

Il Consiglio federale;

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche;

visti i punti 3 e 4 del Comunicato ufficiale n.814, del 12 giugno 2024 riguardante i contributi a carico delle Società non professionistiche per l'a.s.2024/2025 ed il punto 3 del Comunicato ufficiale n.813, del 12 giugno 2024, riguardante i contributi a carico delle Società professionistiche per l'a.s.2024/2025, in cui viene disciplinata la materia dei premi di addestramento e formazione relativi ai Nuovi Atleti Svincolati (NAS);

visti in particolare i punti 5 e 4 rispettivamente dei due Comunicati sopra citati in cui è disciplinata la nuova normativa della cessione del NAS entrata in vigore dalla presente stagione sportiva ma con effetti a partire dall'a.s.2025/2026;

ritenuto di approfondire la complessa materia del NAS e della cessione dello stesso e proporre le eventuali ed opportune modifiche ai Regolamenti federali vigenti al fine di renderli coerente con le nuove disposizioni statali in materia di sport;

**DELIBERA**

di conferire mandato alla Segreteria Generale al fine di approfondire la complessa materia del NAS e della cessione dello stesso e proporre le eventuali ed opportune modifiche ai Regolamenti federali vigenti al fine di renderli coerente con le nuove disposizioni statali in materia di sport.

**DELIBERA N.315/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la nota, inviata dalla Lega Basket Serie A in data 20 gennaio 2025, predisposta all'esito di un confronto interno con le associate della Lega in merito al tema delle seconde squadre;

considerato che, tra i vari spunti, è presente la proposta di modifica dell'articolo 7 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si prevede la possibilità della partecipazione contemporanea al Campionato di Serie B nazionale e di Serie A professionistica da parte della medesima Società con due squadre al fine di consentire una maggiore valorizzazione dei giovani atleti;

visto il vigente articolo 7 del Regolamento Esecutivo Gare in cui è previsto che *“Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali possono iscriversi con una seconda squadra al Campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al Campionato superiore purché tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un Campionato di differenza. In ogni caso la seconda squadra non può essere promossa ai Campionati nazionali. Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, non dovesse più esserci almeno un Campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio oppure potrà disputare il Campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una nuova riaffiliazione”*;

ritenuta la proposta di modifica coerente con i fini istituzionali purché permanga il concetto che “tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un Campionato di differenza”;

#### **DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, la modifica dell’articolo 7 del Regolamento Esecutivo Gare, come segue:

#### **Art.7 Campionati a libera partecipazione (del. n.465 CF 11/06/11)**

1. Sono considerati Campionati a libera partecipazione quelli dove per iscriversi non viene chiesto alcun titolo sportivo.
2. I Comitati Regionali in armonia con le esigenze segnalate dal Settore Agonistico, debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti Campionati dell'anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni.
3. Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali possono iscriversi con una seconda squadra al Campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al Campionato superiore purché tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un Campionato di differenza. **In ogni caso la seconda squadra non può essere promossa ai Campionati nazionali.** Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, non dovesse più esserci almeno un Campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio oppure potrà disputare il Campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una nuova riaffiliazione.
4. Nel caso una Società partecipi con più squadre allo stesso Campionato, l’ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà unire gli organici degli atleti di tutte le squadre.
5. Restano per le Società le limitazioni contenute nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI e per gli atleti quelle previste dall’art. 6 del R.E. – Tesseramento.

#### **DELIBERA N.316/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l’articolo 151 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico con cui si normano i controlli in materia economico-finanziaria;

visto il Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2024/2025, approvato con delibera consiliare n.262/2024 nella riunione del 20 marzo 2024;

- visti in particolare gli articoli 10.13, 10.14 e 10.15 del Manuale sopra citato, in cui si disciplinano le modalità ed i termini di deposito delle attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10 riguardante i controlli periodici della Com.Te.C. e della Lega Basket Serie A nel corso della stagione sportiva;
- considerato che le Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A a.s.2024/2025 avevano l'obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonee liberatorie e documentazione attestanti l'avvenuto pagamento degli stipendi relativi alle mensilità di dicembre 2024 nonché dei relativi versamenti erariali e previdenziali accompagnate da idonee autocertificazioni rilasciate dal Legale Rappresentante attestanti l'avvenuto pagamento di tutte le competenze verso atleti e allenatori relativi al periodo in oggetto;
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.297 del 5 marzo 2025 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Pallacanestro Trieste 2004 Srl (cod. FIP 050308) ha adempiuto con 2 giorni di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti agli articoli 10.13, 10.14 e 10.15 della Sezione 10 rubricata "Adempimenti successivi alla presentazione della domanda di concessione della Licenza I controlli periodici della Com.Te. C. e della LBA nel corso della stagione sportiva 2024/2025" del Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2024/2025;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare di € 4.000,00 a carico della Società Pallacanestro Trieste 2004 Srl (cod. FIP 050308) da scontare nel Campionato a.s.2024/2025 per il ritardo evidenziato;
- visto Il punto 11.5 del Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2024/2025 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

#### **DELIBERA**

di disporre a carico della Società Pallacanestro Trieste 2004 Srl (cod. FIP 050308), partecipante al Campionato professionistico, un'ammenda pari a €4.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2024/2025.

**DELIBERA N.317/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SCIPIONI LUCA/SSD MOLA NEW BASKET ( fasc.74 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET (cod. FIP 052736) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SCIPIONI LUCA/SSD MOLA NEW BASKET ( fasc.74 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.318/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ANTONIO RUGGERO/SSD MOLA NEW BASKET (fasc.77 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET (cod. FIP 052736) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ANTONIO RUGGERO/SSD MOLA NEW BASKET ( fasc.77 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.319/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MUCCI GIANFRANCO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.70 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MUCCI GIANFRANCO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.70 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.320/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GARSIA ENZO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.71 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura GARSIA ENZO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.71 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.



**DELIBERA N.321/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CONTINOLO LUIGI/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.84 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CONTINOLO LUIGI /CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.84 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.322/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENZA LEOPOLDO MARCO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL(fasc.75 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura VALENZA LEOPOLDO MARCO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.75 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.323/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TOMMASO MARANGONI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.72 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura TOMMASO MARANGONI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL( fasc.72 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.324/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RICCARDO SBEZZI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.80 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura RICCARDO SBEZZI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL( fasc.80 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.325/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società STRINGERS ASD (cod. FIP 055071) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PANDOLFINI KEVIN/STRINGERS ASD (fasc.4 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società STRINGERS ASD (cod. FIP 055071) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura PANDOLFINI KEVIN/STRINGERS ASD (fasc.4 2024/25);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.326/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società STRINGERS ASD (cod. FIP 055071) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PANDOLFINI KEVIN/STRINGERS ASD (prat.2 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società STRINGERS ASD (cod. FIP 055071) fissando il termine del 30 aprile 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura PANDOLFINI KEVIN/STRINGERS ASD (prat.2 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.327/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PONZANO BASKET (cod. FIP 005832) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GALLI ROBERTO/ASD PONZANO BASKET ( fasc.69 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PONZANO BASKET (cod. FIP 005832) fissando il termine del 3 marzo 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura GALLI ROBERTO/ASD PONZANO BASKET ( fasc.69 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.328/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società C.J.BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura REGGIANI FRANCESCO ( fasc.59 2024/25);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società C.J.BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) fissando il termine del 3 marzo 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura REGGIANI FRANCESCO/C.J.BASKET TARANTO SSD ARL ( fasc.59 2024/25).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.329/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.267/25 assunta nella riunione del 28 gennaio 2025 con la quale è stato dichiarato ai sensi dell'art.161 del Regolamento Organico lo stato di morosità delle seguenti società non riaffiliate con una posizione debitoria nei confronti della FIP

078289 OBG ROMA  
055999 ASD HELL'S BASKET TEAM  
024107 ASD SPIRITO SPORTIVO BASKET CA  
054432 TERAMO BASKET 1960  
012085 POL. BASKET ANGRI 'A.NEGRO'

rilevato che le sopra menzionate società non hanno provveduto ad adempiere entro il termine ultimo del 28 febbraio 2025;

rilevato altresì che le società

052308 TIGERS CESENA  
054760 SVEVA PALL. LUCERA  
029513 ASD UNIVERSITY BASKET MELFI

hanno già subito la revoca dell'affiliazione per debiti verso tesserati;

**DELIBERA**

- Di revocare l'affiliazione alle Società

078289 OBG ROMA  
055999 ASD HELL'S BASKET TEAM  
024107 ASD SPIRITO SPORTIVO BASKET CA  
054432 TERAMO BASKET 1960  
012085 POL. BASKET ANGRI 'A.NEGRO'

per non aver provveduto a sanare la propria posizione debitoria nei confronti della FIP.

- Di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione per le Società

052308 TIGERS CESENA  
054760 SVEVA PALL. LUCERA  
029513 ASD UNIVERSITY BASKET MELFI

per non aver provveduto a sanare la propria posizione debitoria verso la FIP in aggiunta alla posizione debitoria verso i tesserati.

**DELIBERA N.330/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ritenuto di dovere apportare modifiche al Regolamento Organico al fine di adeguarlo alle disposizioni dello Statuto approvate dalla 51<sup>a</sup> Assemblea Straordinaria del 21 dicembre 2025;
- ritenuto opportuno modificare gli articoli 98, 131, 132, 133, 135, 136, 140, 142, 146 per adeguarli alle esigenze dei vari settori;
- ritenuto altresì opportuno apportare modifiche agli artt. 152 e 158 del Regolamento Organico, tenuto conto che le società ed associazioni sono tenute, per legge, ad avere un legale rappresentante in grado di esercitare le proprie funzioni;
- ritenuto opportuno introdurre l'art. 192 per chiarire la forma di pubblicazione dei provvedimenti;
- considerata la necessità di rinumerare gli art. 192, 193, 194, 195 in 193, 194, 195, 196;

**DELIBERA**

di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, le modifiche agli articoli 98, 131, 132, 133, 135, 136, 140, 142, 146, 152, 158, 192, 193, 194, 195, 196 del Regolamento Organico di seguito riportati:

**Art.98 - Controversie devolute in arbitrato**

1. Tutte le controversie insorte tra Affiliate, tra tesserati, tra associati, tra Affiliate e tesserati, tra Affiliate e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, **a norma dell'art.37 dello Statuto**, alla competenza di un Collegio arbitrale.
2. Le Affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo.
3. La Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all'esecuzione di lodi.

**Art.131 - Classificazione**

1. A norma dell'art.51, dello Statuto federale, sono Organismi federali di Settore:
  - a) il Settore Agonistico (SA);
  - b) il Settore Squadre Nazionali (SSN);
  - c) il Comitato Italiano Arbitri (CIA);
  - d) il Comitato Nazionale Allenatori (CNA);
  - e) il Settore Organizzazione Territoriale (SOT);
  - f) il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM);
  - g) il Settore "3 X 3";
  - h) la Commissione federale Atleti (CFA)
  - i) la Commissione Federale Agenti Sportivi;**

**Art.132 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore**

1. Gli Organismi federali di Settore sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio federale, **fatte salve diverse disposizioni.**
2. Tutti gli Organismi di settore, fatta eccezione del Settore Agonistico, il Settore Squadre Nazionali, il Settore Giovanile Scolastico e Minibasket, il Settore 3X3 e la Commissione federale Atleti, sono composti da un Presidente e quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
6. I componenti degli Organismi federali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.
7. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente.
8. I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Affiliata o tesserato.

**Art.133 – Pubblicità**

1. **Gli atti ed i provvedimenti assunti dagli Organismi federali di Settore sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale, ed eventualmente comunicati direttamente agli interessati.**

**Art. 133 – La Commissione Federale Agenti Sportivi**

1. **Al fine di dare attuazione a quanto stabilito nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi approvato dal CONI è istituita presso la FIP la Commissione Federale Agenti Sportivi.**
2. **La Commissione Federale Agenti Sportivi è composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da tre componenti selezionati tra persone in possesso di esperienza giuridico-sportiva, nominati dal Consiglio Federale.**
3. **La Commissione Federale Agenti Sportivi resta in carica quattro anni ed è coadiuvata da un Segretario.**
4. **Tutte le funzioni ed i compiti della Commissione Federale Agenti Sportivi sono disciplinati nel Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro, e nei regolamenti del CONI cui esso fa rinvio.**

**Art.135 - Il Settore Squadre Nazionali (SSN)**

- ~~1-~~ Il SSN è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
- ~~2-~~ **L'organizzazione e le procedure del SSN sono disciplinate nel Regolamento Settore Squadre Nazionali.**
- ~~3-~~ **Possono essere preposti alla conduzione del SSN un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore Delegato del Settore Maschile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore Delegato del Settore Femminile. Entrambi operano sotto la diretta responsabilità e competenza del Presidente federale e possono proporre al Presidente federale la nomina di eventuali collaboratori.**
- ~~4-~~ **3. Le funzioni e le procedure sono disciplinate dal Regolamento Interno del Settore deliberato dal Consiglio federale.**
- ~~5-~~ **4. La sede del SSN è presso la sede federale.**

Art.136 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)

1. Il CIA è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, istruttori, miniarbitri e mini ufficiali di campo e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il Presidente Rappresentante del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
3. Il CIA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente e con funzioni vicarie.
4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore, l'Istruttore Tecnico e i Rappresentanti di altri Organi Federali e associazioni riconosciute dalla FIP.
5. La composizione, le funzioni e le procedure del CIA sono disciplinate dal Regolamento Interno del Comitato deliberato dal Consiglio federale.
6. La sede del CIA è presso la sede federale.

Art.140 - Il Settore "3 contro 3"

1. Il Settore "3 contro 3" è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare la pratica del "3 contro 3" come previsto dall'art. 1 comma 5 Statuto Federale.  
Il Settore "3 contro 3" è suddiviso in un Settore "3 contro 3 Senior" ed in un Settore "3 contro 3 Giovanile".
2. La Gestione del Settore "3 contro 3 Senior" è affidata al Presidente Federale o ad un suo delegato.  
La gestione del Settore "3 contro 3 Giovanile" è affidata ad un Consigliere Federale che può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti e materie in trattazione.
3. Il soggetto cui è affidata la gestione del rispettivo Settore risponde del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore direttamente al Presidente Federale e al Consiglio Federale.  
La sede del Settore "3 contro 3" è presso la sede federale

CAPO III – AREE FUNZIONALI

Art.142 - Area Media, Sponsorship e Digital Marketing Eventi Comunicazione

1. L'Area Media, Sponsorship e Digital è la struttura preposta al coordinamento, cura e promozione dell'immagine della FIP, nonché allo sviluppo di nuove opportunità di comunicazione, marketing e visibilità derivanti dallo sfruttamento delle attività e degli eventi federali.  
L'Area Marketing Eventi Comunicazione è la struttura preposta dal Consiglio federale per il coordinamento organizzativo, la cura e lo sviluppo dell'immagine coordinata della FIP e la sua declinazione in ogni formato necessario, nonché per l'organizzazione di tutti i più importanti eventi strategici alla comunicazione federale, compresa la Hall of Fame e l'attività amatoriale, le attività del cerimoniale, le attività di marketing in generale e lo sviluppo delle azioni promozionali, di merchandising, di gadgeting e di comunicazione in genere, tese al miglior sviluppo della "community" del basket.
2. L'Area ha il compito di supportare l'eventuale Advisor Commerciale della FIP nella ricerca di potenziali investitori, di gestire le richieste dalle Aziende che hanno stipulato contratti con la FIP e fornire loro adeguata assistenza, nonché di fungere da tramite tra l'Advisor commerciale e i vari Settori e Uffici federali.  
Secondo le direttive del Consiglio federale, l'Area ha il compito di migliorare e potenziare, dal punto di vista gestionale e dell'immagine, i principali eventi federali e di reperire, anche attraverso Agenzie o consulenti specializzati nel settore, nuove forme di sponsorizzazioni fornendo adeguata e costante assistenza a tutte le Aziende che hanno stipulato contratti con la FIP.



3. La responsabilità dell'Area è affidata al Presidente federale o ad un Consigliere federale suo Delegato, nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale.
4. La gestione dell'Area può essere affidata ad un Coordinatore nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale o del Consigliere federale Delegato.
5. La sede dell'Area **Media, Sponsorship e Digital Marketing Eventi Comunicazione** è presso la sede federale.

#### Art. 146 - La Commissione Tecnica di Controllo

1. La Commissione Tecnica di Controllo ("Comtec") svolge le seguenti funzioni:
  - a) formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica;
  - b) esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati;
  - c) **esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro analoghi controlli nei confronti delle Società di pallacanestro dilettantistiche iscritte al campionato serie A2 maschile; allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati;**
  - d) **collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società sportive professionistiche;**
  - e) svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali.
2. La Comtec si compone di un Presidente e di due membri nominati, per almeno un quadriennio olimpico, dal Consiglio federale fra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, contabili od economico-finanziarie nonché con particolari competenze in materia sportiva, scelte fra docenti universitari, avvocati o dottori commercialisti con almeno 10 anni di anzianità professionale.
3. Il Segretario Generale della FIP garantisce il regolare funzionamento della Comtec e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio federale per un quadriennio olimpico su designazione della Comtec, nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nominati dal Consiglio federale su designazione dalla Comtec.
4. Le riunioni della Comtec sono convocate dal suo Presidente che ne dà comunicazione agli altri membri per il tramite della Segreteria della Commissione con le modalità indicate dal Presidente stesso. Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e agli altri membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, o incarico all'interno di Società professionistiche, e tutti i soggetti nominati sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.
6. La sede della Comtec è stabilita presso la FIP. Le procedure riguardanti le attività della Comtec sono disciplinate nel Regolamento Esecutivo e nei Manuali per la concessione delle licenze approvati annualmente dal Consiglio Federale.

#### Art.152 - Affiliazione

1. Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare la domanda di nuova affiliazione allegando atto costitutivo e statuto secondo il modello di domanda e le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative deliberate dal Consiglio federale. La domanda, va presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.

2. Per affiliarsi e mantenere l'affiliazione le Società devono essere dotate di Organi sociali regolarmente costituiti ed in grado di operare.
3. Il Consiglio federale, esaminati gli atti e visto il parere espresso dal Comitato Regionale, decide in merito alla domanda di affiliazione.
4. In caso di accoglimento della domanda l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa deliberazione, fatto salvo quanto previsti dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs n.36/2021 e s.m.i. con riferimento alle società professionistiche.

#### Art.158 - Responsabilità del legale rappresentante della Società

1. Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.
2. Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati. In caso di impedimento del Legale Rappresentante, derivante da qualunque causa, che non superi i 90 giorni consecutivi, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al Vicepresidente risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni.
3. In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo del legale rappresentante, derivante da qualunque causa, che superi i 90 giorni consecutivi, e salvo diversa disposizione dello Statuto sociale, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al Vicepresidente risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Vicepresidente deve, entro il medesimo termine, convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche e istruire la relativa pratica tramite il sistema informatico federale per la sostituzione del Legale rappresentante.
4. Qualora, decorsi 120 giorni da quello in cui si è verificato l'impedimento definitivo, la ricostituzione degli organi sociali non risulti perfezionata sul sistema informatico federale, l'Ufficio Affiliazioni provvede a darne comunicazione alla società invitandola a perfezionare la sostituzione entro un termine non superiore a 60 giorni.  
Il mancato perfezionamento della sostituzione del Legale Rappresentante entro il termine indicato dall'Ufficio Affiliazioni comporta la revoca della affiliazione della società, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.  
La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.
5. Fino al perfezionamento della pratica tramite il sistema informatico federale, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.
6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma [3] costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza, sanzionata ai sensi dell'art. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, e verrà segnalata alla Procura federale.

#### Art. 192 Pubblicazione di atti e provvedimenti

1. Gli atti e i provvedimenti degli organi ed organismi federali sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale firmato dal Presidente o dal Responsabile dell'organo od organismo che ha assunto l'atto, e controfirmato dal Segretario Generale.
2. Gli atti e i provvedimenti si presumono conosciuti dal giorno della pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale, data che costituisce a tutti gli effetti termine di decorrenza.
3. Sono fatti salvi i casi in cui sono espressamente previste particolari forme di notificazione o comunicazione.

**Art.1932 - Contributi per l'accesso alla Giustizia**

Per i ricorsi dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva previsti nel presente Regolamento sono dovuti i contributi per l'accesso ai servizi di giustizia disciplinati all'art.78 del Regolamento di Giustizia

**Art.1943 - Sede e comunicazioni**

L'unica sede della Segreteria Generale valida ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento è la sede legale della FIP sita in Roma, via Vitorchiano, 113 – 00189.

pec: [segreteria.fip@pec.it](mailto:segreteria.fip@pec.it)

e-mail: [segreteria.generale@fip.it](mailto:segreteria.generale@fip.it)

tel. 06.33481301

**Art.1954 - Concetto di anno o stagione sportiva**

Per "anno sportivo" o "stagione sportiva" si intende il periodo temporale che decorre dal 1 luglio di ciascun anno solare e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

**Art.1965 – Entrata in vigore e norma di rinvio**

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio federale, entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento vigono le norme sancite dallo Statuto federale.

**DELIBERA N.331/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 33 del Regolamento di Giustizia;

ritenuto opportuno specificare in maniera analitica i comportamenti dei tesserati iscritti a referto commessi nei confronti di terzi e le relative sanzioni al fine di descrivere più compiutamente gli stessi e di graduare in maniera proporzionale le sanzioni;

vista la proposta delle modifiche da apportare all'art. 33 e ritenuto che esse siano confacenti alle finalità predette;

**DELIBERA**

- di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, le modifiche all'art. 33 del Regolamento di Giustizia di seguito riportato:

**Art. 33 Comportamenti di tesserati iscritti a referto nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013- delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

- (a) irriguardoso, DEPLORAZIONE;
- (b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;
- (c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;
- (d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.
- (e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.
- (f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO CINQUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI TRENTACINQUE.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

- a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A UN ANNO.
- b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA UN ANNO A TRE ANNI.
- c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

- (a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;
- (b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;
- (c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;
- (d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;
- (e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti non attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

- (a) irriguardoso, AMMONIZIONE;
- (b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;
- (c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;
- (d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati iscritti a referto, durante la disputa di una gara, nei confronti di terzi, sono così sanzionati:

a) se sporadici, DEPLORAZIONE

b) se reiterati, espressi platealmente e/o in modo violento, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

c) se diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4 5] Nel caso di comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, è prevista la sanzione della SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o della INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.

[5 6] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni. In caso di mancata individuazione della/e persona/e responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[6 7] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[7 8] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto e dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti di terzi.

### **DELIBERA N.332/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 88 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

ritenuto di modificare la rubrica dell'articolo 88, nella quale per mero errore si fa riferimento ai requisiti di tesseramento dei direttori tecnici, laddove la predetta norma regola esclusivamente il tesseramento degli allenatori e dei preparatori fisici;

### **DELIBERA**

- di approvare, con effetto immediato, la modifica della rubrica dell'art. 88 del Regolamento Esecutivo Tesseramento di seguito riportato:

**Art. 88 Tesseramento degli allenatori, dei preparatori fisici e dei direttori tecnici**

1. Il tesseramento degli allenatori e dei Preparatori fisici dove non diversamente previsto, deve essere effettuato mediante FIPonline nei modi, limiti e termini previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento CNA e dalle Disposizioni Organizzative annuali è di competenza del CNA.

**DELIBERA N.333/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ritenuto di dovere apportare modifiche all'art.64 del Regolamento Esecutivo Gare al fine di adeguarlo, quanto alle modalità di comunicazione, alle procedure disciplinate dal Regolamento di Giustizia;

vista la proposta delle modifiche dell'art.64 RE Gare e ritenuto che esse siano confacenti alle finalità predette;

**DELIBERA**

- di approvare, con effetto immediato le modifiche all'art.64 Regolamento Esecutivo Gare di seguito riportato:

**Art.64 Riconoscimento della causa di forza maggiore**

1. La società interessata a far valere la ~~Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve,~~ a pena di inammissibilità, essere richiesto dalla Società interessata ~~inviare istanza mediante invio di telegramma all'Organo federale competente per l'omologazione della gara,~~ a mezzo casella FIPmail SPES entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara, ~~allegando le ragioni su cui si fonda e gli eventuali mezzi di prova.~~
2. L'istanza può essere formulata con riserva di motivi. In tale caso, a pena di inammissibilità, la ~~La~~ motivazione, unitamente agli eventuali mezzi di prova, deve essere inoltrata a mezzo casella FIPmail SPES entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
3. Avverso detto provvedimento, le Società interessate possono proporre reclamo secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

**DELIBERA N.334/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento del Comitato Italiano Arbitri;

ritenuto opportuno specificare i profili dei tesserati CIA;

ritenuto che a tale fine appare corretto introdurre nel Regolamento CIA una sezione iniziale contenente le definizioni delle varie figure e dei vari ruoli;

vista la proposta del nuovo testo rubricato "Disposizioni generali" composto di otto disposizioni definitive e ritenuto che esse siano confacenti alle finalità predette;

acquisito il parere favorevole del Comitato Italiano Arbitri

## DELIBERA

- di approvare, con effetto immediato, le “Disposizioni Generali” del Regolamento CIA nel testo di seguito riportato:

### PREMESSA

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### I Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA), è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, formatori e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il rappresentante ~~Commissioner~~ del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.

##### II Il Commissioner CIA

1. Il Commissioner CIA è il soggetto nominato dal Consiglio federale per svolgere tutte le funzioni proprie del CIA.
2. Il Commissioner CIA rappresenta il CIA e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

##### III Il Presidente Regionale Arbitri

1. Il Presidente Regionale Arbitri è nominato dal Commissioner CIA e svolge funzioni di organizzazione e gestione delle attività del Settore arbitrale nel territorio regionale di competenza, sulla base delle direttive del Commissioner CIA ed in coordinamento con gli altri Presidenti Regionali Arbitri.

##### VI Il Coordinatore Territoriale

1. Il Coordinatore Territoriale è nominato dal Commissioner CIA e coordina le attività svolte dai Presidenti Regionali CIA.

##### V Arbitro

1. Con il termine “Arbitro” o “Direttore di Gara” si definisce il tesserato CIA preposto alla direzione delle gare di basket organizzate e/o riconosciute dalla FIP, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive mediante l’applicazione delle regole federali.
2. Tutte le specifiche funzioni attribuite agli Arbitri sono individuate nel presente Regolamento nonché nel Regolamento Esecutivo, nelle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA).

##### VI Ufficiale di campo

1. Con il termine “Ufficiale di campo” si definisce il tesserato CIA che partecipa, senza funzioni di direzione della gara, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica.
2. Gli Ufficiali di Gara collaborano con l’Arbitro e provvedono alla registrazione dei dati relativi alla gara in osservanza alle regole federali.
3. Le mansioni degli Ufficiali di campo sono individuate nel presente Regolamento nonché nel Regolamento Esecutivo.

##### VII L’Osservatore

1. Con il termine “Osservatore” si definisce il tesserato CIA che, a seguito del superamento di un apposito corso è preposto, previa designazione, ad osservare e valutare le prestazioni fornite dagli Arbitri o Ufficiali di Campo nel corso delle singole gare di pallacanestro organizzata e/o riconosciuta dalla FIP.
2. I compiti degli Osservatori sono individuati nel presente regolamento nonché nei “Criteri di Impiego e Valutazione” approvati annualmente dal Consiglio Federale.

#### **VIII Il Formatore**

1. Con il termine “Formatore” si definisce il tesserato CIA che, a seguito del superamento di un apposito corso, è preposto alla formazione tecnico-sportiva degli Arbitri e degli Ufficiali di campo continua opera al fine di garantire la migliore e continua formazione tecnico-sportiva, sulla base delle indicazioni fornite dal CIA.
2. I compiti dei Formatori sono individuati nel presente regolamento nonché nei “Criteri di Impiego e Valutazione” approvati annualmente dal Consiglio Federale.

#### **DELIBERA N.335/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l’art. 27 del Regolamento Comitato Nazionale Allenatori;

ritenuto di modificare la rubrica dell’articolo 27, nella quale per mero errore si fa riferimento ai requisiti e modalità di tesseramento degli allenatori, laddove la predetta norma regola esclusivamente i requisiti e le modalità di tesseramento dei preparatori fisici;

#### **DELIBERA**

- di approvare, con effetto immediato, la modifica della rubrica dell’art. 27 del Regolamento Comitato Nazionale Allenatori di seguito riportato:

#### **Art. 27 Requisiti e modalità di tesseramento degli Allenatori dei Preparatori Fisici**

1. I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Preparatore Fisico possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
  - b) sia allegata la seguente documentazione:
    - i. autorizzazione a svolgere attività di preparatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
    - ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni del Preparatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;



- iii. dichiarazione del Preparatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società Affiliate;
- iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

3. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che chieda il tesseramento potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico se possiede i seguenti requisiti:
- a) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in Nazionali straniere partecipanti a manifestazioni organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei;
  - b) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in squadre straniere partecipanti a manifestazioni di Eurolega;
  - c) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.B.A. (USA);
  - d) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima Divisione.
4. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo del CNA, che richieda il tesseramento ma che non possiede i requisiti di cui sopra dovrà, per ottenere la tessera di Preparatore Fisico, seguire il seguente iter:
- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato, per almeno tre anni sportivi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
  - b) versamento contributo ammissione esame pari a € 3.500,00 (euro tremilacinquecento).

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Preparatore Fisico;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che il Preparatore Fisico chiede di poter allenare.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico per lo svolgimento dell'attività.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Preparatore Fisico.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei necessari crediti entro la data prevista per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

**DELIBERA N.336/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 19 del Regolamento Procuratori;

ritenuto opportuno uniformare la durata della carica dei componenti della Commissione con quella del Presidente, fissandola per tutti in un quadriennio olimpico;

ritenuto altresì opportuno revisionare il testo la composizione dell'articolato contenuto nell'art. 19;

vista la proposta delle modifiche da apportare all'art. 19 del Regolamento Procuratori e ritenuto che esse siano confacenti alle finalità predette;

**DELIBERA**

- di approvare, con effetto immediato, le modifiche all'art. 19 del Regolamento Procuratori di seguito riportato:

**Art. 19 (del. n.368 C.F. 09/03/2013 - del. n.302 C.F. 21/02/2015)**

1. La Commissione è composta da un Presidente e da quattro componenti.
- ~~1.~~ **Bis 2.** Il Consiglio federale nomina il Presidente e, sentite le componenti interessate, i restanti quattro componenti.
- ~~1.~~ **Ter 3.** La Commissione, nella prima riunione utile, elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, un Vice Presidente.  
La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
- ~~2.~~ **4.** Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.
- ~~3.~~ **5.** La Commissione delibera l'iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal "FIBA Players Agents Regulations".
- ~~4.~~ **6.** La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Procuratore e cura la pubblicazione dei bandi di concorso di cui all'art. 4.
- ~~5.~~ Abrogato
- ~~6.~~ **7.** La Commissione può chiedere al Tribunale Federale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità; può chiedere altresì la cancellazione dal Registro per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione e/o permanenza o all'insorgere di incompatibilità accertate. Il provvedimento di sospensione provvisoria e/o cancellazione può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.
- ~~6.~~ **Bis 8.** Il Presidente **e i componenti** della Commissione restano in carica 4 anni **fino al termine del quadriennio olimpico.**
- ~~7.~~ **9.** La Commissione ~~resta in carica 2 anni~~ e ha sede in Roma presso la sede FIP.

**DELIBERA N.337/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera del Consiglio Federale n.240/2025 in C.U. n. 476 del 28.01.2025;
- ritenuto opportuno modificare l'art.10 del Regolamento Sanitario al fine di introdurre la previsione della presenza del medico nelle manifestazioni in cui si svolgono i test atletici degli arbitri, deliberata dal Consiglio Federale;
- vista la proposta di modifica dell'art.10 del Regolamento Sanitario e ritenuto che essa sia confacente alle finalità predette;

**DELIBERA**

- di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, le modifiche all'art.10 del Regolamento Sanitario nel testo di seguito riportato:

**Art. 10 - TUTELA DELLA SALUTE - OBBLIGHI**

1. La tutela della salute dei tesserati della FIP è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell'ordinamento sportivo.
2. Ai fini della tutela della salute i tesserati FIP sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità sportiva.
3. A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica.
4. Ciascun tesserato deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.
5. Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento.
6. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate la certificazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati.
7. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la Società di appartenenza, ad esibire e/o trasmettere alla FIP la certificazione relativa alla propria idoneità, qualora richiesto.
8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi e quanto stabilito al successivo art.18, al fine di tutelare adeguatamente la salute dei tesserati CIA, in occasione dei raduni e delle manifestazioni in cui siano svolti i test atletici dei tesserati CIA dovrà essere presente nell'impianto di gioco, durante lo svolgimento dei test, un Medico di Servizio e l'Ambulanza. La presenza del Medico e dell'Ambulanza deve essere assicurata dall'organizzatore del raduno o della manifestazione.

**DELIBERA N.338/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.71/2025, assunta dal Presidente federale il 31 gennaio u.s., con la quale è stato autorizzato il tesseramento gare del Sig. Sergio Mangiò (tessera C.N.A. 049948), in qualità di capo allenatore nel campionato U15/M Ecc., per la Società Fortitudo Messina (Codice F.I.P. 054964) per la sola gara n.000092 ASD Orsa Basket Barcellona – Fortitudo Messina in programma il 1° febbraio p.v.;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.71/2025, assunta dal Presidente federale il 31 gennaio u.s.

**DELIBERA N.339/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.74/2025, assunta dal Presidente federale il 12 febbraio u.s., con la quale è stato autorizzato il tesseramento gare del Sig. Sig. Mattia Pipiciello (Tessera C.N.A. 047835) nel campionato U13/M, per la Società A.S. DIL. Basket Costa (Codice F.I.P. 006237), per la stagione sportiva 2024/2025;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.74/2025, assunta dal Presidente federale il 12 febbraio u.s.

**DELIBERA N.340/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.75/2025, assunta dal Presidente federale il 12 febbraio u.s., con la quale è stata riconosciuta al tesserato C.N.A. Sig. Claudio Carducci la qualifica di "*Allenatore Benemerito*";

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.75/2025, assunta dal Presidente federale il 12 febbraio u.s.

**DELIBERA N.341/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.85/2025, assunta dal Presidente federale il 14 marzo u.s., con la quale è stato autorizzato l'inserimento in lista R del Sig. Federico Demonte (tessera C.N.A. 048479), in qualità di capo allenatore nel campionato di serie B Interregionale, per la SSD Mola New Basket 2012 SRL (Codice F.I.P. 052736) per la sola gara n.5903 Bio Verde SRL Antoniana – Mola New Basket 2012 in programma il 16 marzo p.v.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.85/2025, assunta dal Presidente federale il 14 marzo u.s.

**DELIBERA N.342/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che, come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nei mesi di giugno/luglio p.v. i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore ed Allenatore Nazionale;
- ravvisata la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;
- ritenute congrue le quote proposte dal C.N.A. pari ad € 400,00 per il Corso Allenatore ed € 600,00 per il Corso Allenatore Nazionale;

**DELIBERA**

di fissare le quote d'iscrizione ai corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore ed Allenatore Nazionale, in programma nei mesi di giugno/luglio 2025, come da dettaglio che segue:

Corso Allenatore	€ 400,00
Corso Allenatore Nazionale	€ 600,00

**DELIBERA N.343/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.81/2025, assunta dal Presidente federale in data 3 marzo 2025, con la quale sono state deliberate le modifiche alle date di svolgimento dell'ultima giornata della fase di qualificazione e della fase dei play off/out del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2024/2025;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.81/2025 assunta dal Presidente federale in data 3 marzo 2025.

**DELIBERA N.344/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.82/2025, assunta dal Presidente federale in data 3 marzo 2025, con la quale sono state deliberate le modifiche alle date di svolgimento della fase dei play off/out del Campionato di Serie A2 Femminile a.s. 2024/2025;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.82/2025, assunta dal Presidente federale in data 3 marzo 2025.

**DELIBERA N.345/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.84/2025, assunta dal Presidente federale in data 12 marzo 2025, con la quale sono state modificate le date di svolgimento della fase play in del Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2024/2025;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.84/2025, assunta dal Presidente federale in data 12 marzo 2025.

**DELIBERA N.346/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 146 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto il Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2024/2025, approvato con delibera consiliare n.266/2024 nella riunione del 20 marzo 2024;
- vista in particolare la sezione 9 – punto 9 lett. b) del Manuale sopra citato in cui è previsto che *“Quanto alle Ritenute, Contributi previdenziali e Fondo Fine Rapporto, le Società Sportive devono documentare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: b) secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) (...)”* e che *“In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società Sportive devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo”*;
- considerato che entro la data del 17/02/2025 le Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 avevano obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo di fine rapporto relativi alle mensilità di ottobre-dicembre 2024;
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.16 del 5 marzo 2025 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Faenza Basket Project (cod. FIP 054473), partecipante al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 ha adempiuto con 4 giorni di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti alla Sezione 9 rubricata *“Ulteriori adempimenti successivi. Controlli periodici della Com.Te. C. nel corso della stagione sportiva 2024/2025”* del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2024/2025;

- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Faenza Basket Project (cod. FIP 054473), partecipante al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 con un’ammenda pari ad euro 8.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2024/2025 per il ritardo evidenziato;
- vista la sezione 10 punto 5 del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2024/2025 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 9 e 10 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l’ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

### **DELIBERA**

di disporre a carico della Faenza Basket Project (cod. FIP 054473), partecipante al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025, un’ammenda pari ad euro 8.000,00, da scontare nell’a.s.2024/2025.

### **DELIBERA N.347/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l’articolo 146 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto il Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2024/2025, approvato con delibera consiliare n.265/2024 nella riunione del 20 marzo 2024;
- vista in particolare la sezione 9 – punto 9 lett. a) del Manuale sopra citato in cui è previsto che *“Quanto alle Ritenute, Contributi previdenziali e Fondo Fine Rapporto, le Società Sportive devono documentare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: b) secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) (...)”* e che *“In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società Sportive devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo”*;
- considerato che entro la data del 17/02/2025 le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 a.s.2024/2025 avevano obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo di fine rapporto relativi alle mensilità di ottobre-dicembre 2024?

- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.58 del 5 marzo 2025 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Urania Basket Milano SSD a.r.l (cod. FIP 000602), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025, ha adempiuto con 5 giorni di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti alla Sezione 9 rubricata “*Ulteriori adempimenti successivi. Controlli periodici della Com.Te. C. nel corso della stagione sportiva 2024/2025*” del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2024/2025;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Urania Basket Milano SSD a.r.l (cod. FIP 000602), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025 con un’ammenda pari ad euro 10.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2024/2025 per il ritardo evidenziato;
- vista la sezione 10 punto 5 del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2024/2025 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 9 e 10 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l’ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

#### **DELIBERA**

di disporre a carico della Società Urania Basket Milano SSD a.r.l (cod. FIP 000602), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025, un’ammenda pari ad euro 10.000,00, da scontare nell’a.s.2024/2025.

#### **DELIBERA N.348/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 214/2021 con la quale è stata riconosciuta l’ADISP - “Associazione Direttori Sportivi di Pallacanestro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 62 dello Statuto Fip, approvandone contestualmente lo Statuto;
- visto il verbale dell’Assemblea Straordinaria di detta Associazione, datato 5 novembre 2024 che, tra le altre cose, ha approvato le modifiche statutarie relative agli artt. 3, 6, 10, 11 e 12;
- esaminato il nuovo Statuto prodotto dall’ADISP, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e verificata la conformità ai principi ed alle norme statutarie e regolamentari della FIP;

#### **DELIBERA**

di approvare il nuovo Statuto dell’ADISP “Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro” come da allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



**DELIBERA N.349/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.227/2022, assunta nella riunione dell'11 febbraio 2022, con cui è stato approvato il testo del Regolamento 3x3 ITALIA BASKET;
- viste le richieste pervenute dai promoter che hanno organizzato i tornei che compongono il Circuito 3x3 federale con cui chiedono di poter apportare emendamenti al testo del Regolamento;
- ritenuto opportuno modificare la struttura del circuito, suddividendolo in due distinti circuiti (Elite e Classic) con ranking separati, al fine di valorizzare al meglio le diverse competizioni;
- ritenuto altresì di integrare il movimento 3x3 giovanile all'interno del circuito senior, favorendo uno sviluppo organico e una crescita strutturata del 3x3 come parte di un unico sistema, mediante la riorganizzazione dei tornei;
- considerata l'importanza di unificare le Finali 3x3 Giovanili con quelle del circuito senior in un unico evento, creando un momento di riferimento per l'intero movimento;
- ritenuto opportuno prevedere un sistema di giustizia che permetta lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto del regolamento arbitrale e dei valori del 3x3;
- considerata l'importanza di fornire le Linee guida del circuito 3x3 per l'anno 2025, affinché costituiscano un riferimento completo e dettagliato contenente tutte le informazioni necessarie relative alle attività dei promoter e alle caratteristiche del circuito;
- ritenuto altresì opportuno fornire il modulo d'iscrizione al 3x3 ITALIA FIP CIRCUIT 2025 per i promoter interessati ad organizzare le tappe del circuito, scegliendo una delle categorie di riferimento (Master, Top, Classic), e specificando tutti i dettagli organizzativi e logistici relativi alla tipologia di evento che si intende realizzare;
- valutate le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

**DELIBERA**

- di approvare il nuovo testo del Regolamento del 3X3 Italia Basket come di seguito riportato;
- di approvare le Linee guida generali per l'anno 2025 del circuito 3x3 come da allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il modulo d'iscrizione al 3x3 ITALIA FIP CIRCUIT 2025 per le categorie MASTER –TOP e CLASSIC come di seguito riportato:

**REGOLAMENTO 3X3 ITALIA BASKET**

**1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

- 1.1. Il 3x3 è una modalità della disciplina sportiva del basket con un solo canestro giocata da tre (3)

atleti e un (1) sostituto per ogni squadra.

- 1.2. La FIP è riconosciuta dal CONI e dalla FIBA come unica rappresentante dello sport della pallacanestro 3x3 svolta al coperto o sui campi all'aperto in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.
- 1.3. Qualsiasi atleta, regolarmente tesserato, indipendentemente dalla nazionalità, età e sesso può partecipare alle competizioni 3x3 approvate dalla FIP. Gli atleti sono liberi di formare squadre e di partecipare alle competizioni FIP 3x3 salvo eventuali restrizioni stabilite dalla FIP.
- 1.4. Il Promoter è colui che organizza Tornei e/o eventi 3x3, in osservanza dei Regolamenti federali.
- ~~1.5.~~ Nell'ambito dell'attività 3x3 riconosciuta dalla FIP è concesso ai Promoter il diritto di utilizzare il logo federale, sulla base di specifiche condizioni che la FIP predispone.
- 1.6. La FIP ha l'autorità di organizzare, sanzionare e controllare le competizioni 3x3 riconosciute in tutto il territorio nazionale.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

- 2.1. Il presente Regolamento, salvo diversa ed espressa previsione, si applica a tutte le competizioni ufficiali FIP 3x3.

## **3. CATEGORIE ATLETI 3X3**

- 3.1 Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 16 e under 18, e/o secondo quanto indicato annualmente nelle Disposizioni Organizzative, deliberate dal Consiglio federale, sono considerati atleti giovanili.
- 3.2 Gli atleti di età superiore che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1 sono considerati atleti OPEN.

## **4. TEAM MANAGER**

- 4.1 Il Team Manager della squadra è il soggetto espressamente autorizzato dagli atleti a rappresentare la squadra nei rapporti con la FIP.
- 4.2 Il Team Manager può essere un atleta della squadra o una terza persona tesserata a qualsiasi titolo per la FIP.

## **5. COMPETIZIONI**

- 5.1 Le Competizioni Ufficiali FIP 3x3 sono le seguenti:
  - a) Il Circuito 3x3 Italia ed i Tornei ammessi allo stesso;

- b) I Tornei giovanili nazionali Under 18, under 16, under 14 e Under 13 maschili e femminili;
- c) Ogni ulteriore ed eventuale competizione che la FIP si riserva di riconoscere come competizione ufficiale.

- 5.2 Tutte le competizioni riconosciute dalla FIP sono giocate, in linea di principio, ogni anno. La FIP, a propria discrezione, può decidere di far svolgere le competizioni con cadenze differenti.
- 5.3 Nelle competizioni riconosciute dalla FIP, le squadre devono svolgere un minimo di due (2) partite al giorno e osservare un'interruzione minima della durata di una (1) partita tra due (2) partite.
- 5.4 L'uso di palloni 3x3 approvati dalla FIP è obbligatorio per tutte le competizioni FIP 3x3.
- 5.5 Le competizioni riconosciute dalla FIP saranno dirette esclusivamente da arbitri federali all'uopo designati.
- 5.6 La FIP rimanda al regolamento tecnico del gioco e alle norme del campo di gioco 3x3 della FIBA per tutto quanto riguarda le Regole 3x3 ufficiali del gioco, che sono obbligatorie per tutte le competizioni FIP 3x3.
- 5.7 La FIP si riserva di emanare regole particolari per taluni Tornei; in tal caso provvederà ad una apposita comunicazione.

## **6. CIRCUITO 3x3 ITALIA (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)**

- 6.1 Il Circuito 3x3 ITALIA è composto dal Circuito ELITE e dal Circuito CLASSIC. Ciascun Circuito è una rete di Tornei Open maschili e femminili 3x3, di differente livello tecnico ed organizzativo, svolti dalla FIP e/o dai Promoter che aderiscono al Circuito 3x3 ITALIA della FIP.
- 6.2 Il presente Regolamento contiene le disposizioni specifiche per il Circuito 3x3 ITALIA.
- 6.3 L'adesione al Circuito 3x3 ITALIA è aperta ad ogni Promoter che intenda praticare attività 3x3 nell'ambito federale secondo le modalità ed i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.4 Con l'adesione al Circuito, i Promoter accettano i termini e le condizioni del presente Regolamento, dello Statuto federale ed i Regolamenti e delibere FIP.
- 6.5 Il Circuito 3x3 ITALIA si svolge, di norma, da maggio ad agosto e prevede lo svolgimento dei Tornei 3x3 riconosciuti dalla FIP e culminerà con un Torneo Finale con cui si assegnerà il titolo di Campione del Circuito 3x3 ITALIA Open maschile e femminile.
- 6.6 Le squadre si qualificano per la Finale del Circuito 3x3 ITALIA Open maschile e femminile:
  - a) Vincendo un torneo Master del Circuito ELITE. A tale fine chi vince un Torneo MASTER avrà un pass per le Finals partecipando ad almeno altri 4 Tornei Master; in caso contrario perderà il pass e sarà sostituita dalla migliore squadra non qualificata del Ranking. Se la vincente del Torneo MASTER dovesse essere una squadra già qualificata alle Finals, si aggiungerà un accesso in più tramite Ranking;

- b) tramite Ranking, vedi punto 7.5 del presente Regolamento;
  - c) tramite Torneo di qualificazione, riconosciuto od organizzato dalla FIP, svoltosi nei giorni precedenti alle Finals.
- 6.7 Solo le squadre iscritte al Circuito 3x3 ITALIA possono giocare i Tornei che compongono il Circuito.
- 6.8 Una squadra può iscriversi in qualsiasi Torneo nel corso della stagione.
- 6.9 L'iscrizione della squadra potrà avvenire attraverso il software messo a disposizione dalla FIP secondo tempi e modi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.10 La FIP riserva il diritto di chiedere la modificazione della denominazione di una squadra iscritta.
- 6.11 Le squadre possono avere fino ad un massimo di N°7 giocatori in rosa nel corso del Circuito Elite. Il mancato rispetto del limite della rosa sarà sanzionato come indicato al punto 14.7
- 6.12 Le squadre non possono cambiare atleti durante il Torneo.
- 6.13 La squadra partecipante ad un Torneo del Circuito 3x3 ITALIA deve essere composta da un minimo di 3 fino ad un massimo di 4 atleti, ognuno dei quali deve avere almeno 18 anni all'inizio del rispettivo Torneo cui partecipa.
- 6.14 Ogni singolo atleta che partecipa ad un Torneo del Circuito ELITE dovrà svolgere il resto dei Tornei dello stesso Circuito solo con la medesima squadra. Non esistono vincoli di roster per i tornei del Circuito CLASSIC.
- 6.15 Il Challenger delle Finals e le Finals sono considerate parte del Circuito ELITE, pertanto un atleta che ha partecipato ad entrambi i Circuiti con squadre diverse sarà considerato del roster della squadra con cui ha partecipato al Circuito ELITE.
- 6.16 Un atleta potrà partecipare ad un Torneo con una sola squadra.
- 6.17 Una squadra potrà partecipare ad un Torneo con una sola iscrizione.
- 6.18 Eventuali violazioni potranno essere anche segnalate entro 7 giorni dalla data della fine del Torneo nel quale sono state commesse. Trascorsi i termini per la segnalazione, i risultati del Torneo si intendono acquisiti e non più modificabili.

## **7. RANKING (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)**

- 7.1 Il Ranking 3X3 FIP è la classifica di tutte le squadre partecipanti al Circuito 3x3 ITALIA sulla base dei punti acquisiti nel corso dell'anno.
- 7.2 Sarà stilato un ranking 3x3 FIP relativo al circuito ELITE ed un ranking 3x3 FIP relativo al Circuito CLASSIC.
- 7.3 Il Ranking 3X3 FIP non esclude il sistema di ranking determinato da FIBA, che si aggiorna automaticamente sul portale FIBA con l'assegnazione di punteggi a squadre e atleti.

- 7.4 Il Ranking 3X3 FIP è utilizzato, tra le altre cose, per definire gli accessi a fasi finali di competizioni 3x3 FIP stabilendo una data iniziale ed una data finale per poter accumulare punti.
- 7.5 Il Ranking del Circuito ELITE determina l’accesso alle Finals di 6/7 squadre maschili (in base al numero di Master organizzati) e 2/3 femminili; gli altri pass di accesso alle Finals sono assegnati alle squadre vincitrici dei Tornei Master (n.7 o 8 posti, ferma restando la condizione di cui al punto 6 e alle squadre qualificate dal Challenger del giorno precedente le Finals (n. 2 posti).
- 7.6 Il Ranking del Circuito CLASSIC determina l’accesso alle Finals CLASSIC di 8 squadre maschili per determinare la squadra vincente del Circuito 3x3 CLASSIC che si qualificherà anche al Challenger delle Finals del Circuito ELITE.
- 7.7 Nel caso in cui la squadra vincente del Circuito CLASSIC si ritirasse, rinunciasse o fosse esclusa per qualsivoglia motivo dalla FIP, l’accesso al Challenger delle Finals del Circuito ELITE sarà assegnato alla migliore non qualificata delle Finals CLASSIC.
- 7.8 Il Ranking 3x3 FIP è esclusivamente un ranking di squadra.
- 7.9 Per poter essere presente nel Ranking di Squadra è necessario partecipare a minimo n.5 Tornei del Circuito 3X3 FIP cui si vuole partecipare.
- 7.10 I punteggi assegnati che andranno a comporre il Ranking 3x3 FIP sono di seguito elencati:

<b>CIRCUITO ELITE</b>		
<b>RANKING PER SQUADRA</b>		
Posizione	MASTER	TOP
1	3330	1970
2	2600	1540
3	2160	1385
4	1920	1230
5 a 8	1260	645
9 a 16	960	370
17 a 32	480	190

<b>CIRCUITO CLASSIC</b>	
<b>RANKING SQUADRA</b>	
Posizione	CLASSIC
1	1000
2	750
3	650
4	600
5 a 8	300
9 a 16	150
17 a 32	50

**8. PROMOTER**

- 8.1 Il Promoter è colui che con la propria organizzazione di mezzi e personale, e a proprie spese, dovrà garantire/realizzare/gestire il singolo Torneo 3x3 aderente al Circuito 3x3 ITALIA.
- 8.2 Il Promoter può essere esclusivamente una Società affiliata alla FIP.
- 8.3 Il Promoter organizzatore dei Tornei, sotto la direzione tecnica della FIP, provvederà agli obblighi organizzativi previsti, in base alla tipologia al Torneo che intende organizzare.

- 8.4 Il Promoter che desidera partecipare al Circuito 3x3 ITALIA deve affiliarsi alla FIP secondo i criteri previsti dallo Statuto federale e formalizzare la richiesta di iscrizione al Circuito 3x3 ITALIA.
- 8.5 La partecipazione al Circuito 3x3 ITALIA avrà contenuti differenti in base alla tipologia del Torneo che il Promoter intende organizzare.
- 8.6 Con l'accettazione della iscrizione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter sarà autorizzato a ricevere le chiavi di accesso necessarie per operare con il software federale ed organizzare il proprio Torneo.
- 8.7 La FIP si riserva di prevedere ulteriori requisiti di iscrizione oltre quelli normati nel presente Regolamento.
- 8.8 Ogni Torneo 3x3 riconosciuto dalla FIP ricade sotto la responsabilità del Promoter che lo organizza.
- 8.9 Ogni Torneo 3x3 riconosciuto dalla FIP potrà avere un proprio regolamento che comunque non può risultare in contrasto con il presente Regolamento e con le decisioni assunte dalla FIP. In caso di contrasto tra le norme si intendono prevalenti le regole e le decisioni FIP.
- 8.10 I Tornei organizzati dai Promoter aderenti al Circuito 3x3 ITALIA saranno suddivisi in 3 fasce in funzione di una serie di requisiti/servizi minimi da soddisfare che saranno annualmente definiti dal Consiglio federale.
- 8.11 Con l'accettazione della iscrizione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter si impegna a rispettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti della FIP, nonché le decisioni di tutti i suoi organi, purché assunte nel rispetto delle proprie competenze.
- 8.12 Il Promoter dovrà verificare che tutti gli atleti partecipanti al proprio Torneo abbiano l'idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.

## **9. TORNEI 3X3 CATEGORIA GIOVANILE (UNDER 18, 16 e 14)**

- 9.1 Salvo diversa e specifica disposizione, la FIP organizza il Circuito U18, 16 e 14 di 3x3 maschile e femminile.
- 9.2 Le annate ammesse, i termini di iscrizione e gli eventuali contributi per le fasi nazionali di ciascuna categoria saranno stabilite annualmente dal Consiglio federale.
- 9.3 Ogni squadra è tenuta a partecipare con 4 atleti per ogni categoria a cui è iscritta.
- 9.4 Ogni Comitato Regionale dovrà definire un ranking 3x3 FIP relativo a ciascuna categoria giovanile che raccolga i punti acquisiti con la partecipazione ai Tornei 3x3 riconosciuti dal Circuito 3x3 FIP.
- 9.5 Il Ranking 3X3 FIP non esclude il sistema di ranking determinato da FIBA, che si aggiorna automaticamente sul portale FIBA con l'assegnazione di punteggi a squadre e atleti.

- 9.6 Il Ranking 3X3 FIP è utilizzato, tra le altre cose, per definire gli accessi alle finali regionali 3x3 FIP stabilendo una data iniziale ed una data finale per poter accumulare punti.
- 9.7 Il Ranking 3x3 FIP è esclusivamente un ranking di squadra.
- 9.8 I punteggi assegnati che andranno a comporre il Ranking 3x3 FIP sono di seguito elencati:

<b>CIRCUITO GIOVANILE</b>				
<b>RANKING PER SQUADRA</b>				
<b>POSIZIONE</b>	<b>MASTER</b>	<b>TOP</b>	<b>CLASSIC</b>	<b>COMITATO REGIONALE</b>
1	3330	1970	990	3330
2	2600	1540	770	2600
3	2160	1385	690	2160
4	1920	1230	620	1920
5 a 8	1260	645	330	1260
9 a 16	960	370	190	960
17 a 32	480	190	90	480

## **10. ATTIVITA' COLLATERALI**

- 10.1 Le Competizioni 3x3 riconosciute dalla FIP possono prevedere, con norme autonome, competizioni collaterali quali:
- a) Gara di tiro;
  - b) Gara delle schiacciate;
  - c) Skill challenge.
- 10.2 Ciascun Promoter può regolamentare autonomamente le competizioni collaterali. In assenza di regolamentazione si rimanda a quanto previsto dai Regolamenti FIBA.

## **11. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MAGGIORENNI (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)**

- 11.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP mediante la procedura approvata dal Consiglio federale.
- 11.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l'inizio del Torneo cui intende partecipare l'atleta.
- 11.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di quattro (4) atleti per

ogni Torneo.

- 11.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati nel corso del Torneo.
- 11.5 Con il tesseramento, l'atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
- 11.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP.
- 11.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3.
- 11.8 Il tesseramento 3x3 non determina alcun vincolo sportivo.
- 11.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell'anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.
- 11.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
- 11.11 Il tesseramento 3x3 può essere soggetto ad un contributo previsto dal Consiglio federale.
- 11.12 L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.
- 11.13 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

## **12. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MINORENNI**

- 12.1 Il tesseramento 3x3 degli atleti minorenni deve essere firmato dall'atleta e da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 12.2 Al tesseramento 3x3 degli atleti minorenni si applica l'art.11 del presente Regolamento.

## **13. CERTIFICATI DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA**

- 13.1 Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
- 13.2 L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, l'atleta non deve svolgere attività sino a quando non venga dichiarato idoneo.
- 13.3 L'atleta, tesserato solo 3x3, ha l'obbligo di presentare un certificato di idoneità agonistica in corso di validità all'atto del tesseramento. Qualora richiesto, deve inserirle obbligatoriamente tale



certificazione nella procedura prevista dal software federale.

- 13.4 Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Affiliata è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento 3x3 dell'atleta, l'esistenza agli atti dell'Affiliata della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa all'atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
- 13.5 L'atleta non può partecipare ad attività 3x3 FIP dal momento della dichiarazione di inidoneità, o se privo della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 13.6 Con il tesseramento, l'atleta autorizza la FIP a ricevere e trattare ai fini di legge la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva.
- 13.7 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP che si richiama integralmente, costituisce, ove non integri violazioni regolamentarispecifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

#### **14. GIUSTIZIA**

- 14.1 Tutti i tesserati partecipanti ad eventi 3x3 FIP sono soggetti alla giustizia federale. Al 3x3 si applicano le norme del Regolamento di Giustizia, oltre alle disposizioni specifiche previste nel presente Regolamento.

#### **15. VIOLAZIONI E SANZIONI**

- 15.1 Il ritiro di una squadra dal Torneo senza giustificato motivo comporta i seguenti effetti:
- a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati;
  - b) Perdita di qualsiasi premio accumulato durante quella stagione e ancora non percepito.
- 15.2 La FIP si riserva il diritto di sostituire una squadra in qualsiasi momento se vi sono fondati motivi per ritenere che questa squadra possa ritirarsi.
- 15.3 Una squadra squalificata non otterrà punti Ranking nell'evento e perderà qualsiasi premio in denaro maturato nel Torneo stesso.
- 15.4 La FIP può irrogare la sanzione anche se la violazione è stata commessa da un solo membro della squadra.
- 15.5 La violazione relativa al limite previsto degli atleti in rosa del Circuito ELITE (7) comporta i seguenti effetti per la squadra nel corso del Torneo nel quale è avvenuta la violazione stessa:

- a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati nel corso del Torneo stesso;
- b) Perdita dell'eventuale premio ottenuto nel corso del Torneo stesso.

15.6 La FIP può vietare qualsiasi indumento visibile dall'atleta per giocare che possa ragionevolmente essere interpretato come contrario al decoro, all'immagine e ai valori della FIP, come sancito nel Codice Etico. L'Atleta è tenuto a chiedere l'approvazione FIP per qualsiasi abbigliamento che desidera indossare nel corso del Torneo, salvo quelli espressamente previsti.

15.7 Per le norme relative all'abbigliamento si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA 3x3.

15.8 Le sanzioni a carico dei Promoter per eventuali violazioni alle norme del presente regolamento e dei Regolamento federali sono previste all'interno delle convenzioni sottoscritte per perfezionare l'adesione alla FIP.

15.9 Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate nello stesso genere di manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione.

15.10 I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri ed Ufficiali di Campo, sono descritti di seguito:

- a) Comportamento
  - I. offensivo, SQUALIFICA PER DUE GARE DEL TORNEO;
  - II. minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO;
  - III. violento a livello di tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO E INIBIZIONE PER 30 GIORNI.
  - IV. sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO E INIBIZIONE PER 30 GIORNI E PERDITA DI TUTTI I PUNTI ACQUISITI NEL RANKING.
- b) Atti di violenza nei confronti degli arbitri ed ufficiali di campo:
  - I. qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A UN ANNO;
  - II. qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA UN ANNO A TRE ANNI;
  - III. qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno dei tesserati CIA o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.

15.11 I comportamenti degli atleti e del Team manager, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria sono così sanzionati:

- a) Comportamento:
  - I. offensivo, SQUALIFICA PER DUE GARE DEL TORNEO;
  - II. minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO;
  - III. sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO E INIBIZIONE PER 30 GIORNI E PERDITA DI TUTTI I PUNTI ACQUISITI NEL RANKING.
  
- b) Atti di violenza:
  - I. qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A UN ANNO;
  - II. qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA UN ANNO A TRE ANNI;
  - III. qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.

15.12 Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

## **16. COMMISSIONE ESECUTIVA, COMMISSARI**

16.1 Tutti i Tornei del Circuito 3x3 ITALIA sono diretti da una Commissione Esecutiva nominata in campo composta dall'arbitro con maggiore anzianità di attività con funzioni di Presidente, da un Ufficiale di campo con funzione di componente (qualora non sia presente un ufficiale di campo regolarmente designato dagli Organi federali preposti, il secondo componente sarà il secondo arbitro con maggiore anzianità di attività e dal Promoter (componente del direttivo della Società organizzatrice) con funzioni di terzo componente.

16.2 Per gli effetti del Torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in campo rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.

16.3 La Commissione Esecutiva in campo è competente ad irrogare le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Giustizia per le infrazioni commesse dai tesserati nel corso della gara e che devono essere scontate nel corso del Torneo.

16.4 La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo è limitata al Torneo.

16.5 Allorché si verificano infrazioni disciplinari diverse da quelle previste al comma 17.3, la

Commissione Esecutiva deve rimettere gli atti al Tribunale federale. Restano ferme le sanzioni che hanno effetto solo nell'ambito del Torneo.

## **17. RECLAMI GIURIA D'APPELLO**

- 17.1 All'inizio di ogni Torneo verrà nominata una Giuria d'Appello, costituita dai rappresentanti delle squadre impegnate, fino ad un massimo di cinque componenti effettivi e due supplenti scelti dagli stessi.
- 17.2 Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro le decisioni della Commissione Esecutiva.
- 17.3 I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in discussione non possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo e saranno sostituiti dai supplenti ove nominati. In mancanza, la Giuria d'Appello è composta dagli altri componenti effettivi. In caso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal componente più anziano d'età.

## MODULO DI ADESIONE AL CIRCUITO 3X3 ITALIA 2025

(Il presente modulo sarà sviluppato informaticamente seguendo le indicazioni riportate di seguito)

### Informazioni Generali

- ◆ Email (obbligatorio): []
- ◆ Nome della società affiliata richiedente adesione al circuito 3x3 Italia 2025 (obbligatorio): []
- ◆ Nome del torneo (obbligatorio): []


### Edizione 2024

- ◆ Categoria del torneo nel 2024 (obbligatorio):  
 Master  Top  Classic  Basic  Nuova Adesione
- ◆ Categorie presenti (obbligatorio, selezionare tutte le opzioni applicabili):  
 Senior maschile  Senior femminile  Giovanili  Amatori  Minibasket  Attività con diversamente abili  
 Altro: [\_\_\_\_\_]
- ◆ Numero di squadre partecipanti nel 2024 (obbligatorio): [\_\_\_\_\_]
- ◆ Utilizzo del servizio di digitalizzazione dei referti nel 2024 (obbligatorio):  
 Sì  No
- ◆ Allega foto e/o materiale relativo all'edizione 2024: 📎 [Carica file]

### Adesione 2025

- ◆ Nome del torneo (obbligatorio): []
  - ◆ Pagine social (obbligatorio): []
  - ◆ Da quanti anni il torneo è presente nel circuito? (obbligatorio):  
 Prima adesione  1  2  3  4
  - ◆ Categoria richiesta per il 2025 (obbligatorio, selezionare tutte le opzioni applicabili):  
 Master  Top  Classic
  - ◆ Indirizzo dell'evento (obbligatorio):
  - 📍 Città: []
  - 📍 Via: []
  - ◆ Data di inizio torneo (obbligatorio): 📅 [Seleziona data]
  - ◆ Data di fine torneo (obbligatorio): 📅 [Seleziona data]
  - ◆ Data alternativa (se prevista): 📅 [Seleziona data]
  - ◆ Indirizzo per la ricezione del materiale (obbligatorio):
  - 📍 Via: []
  - 📍 Città: []
  - 📍 CAP: [\_\_\_\_\_]
  - ◆ Contatto di riferimento per la ricezione del materiale (obbligatorio):
  - 👤 Nome: []
  - 📞 Telefono: []
- Solo per tornei Top e Master
- ◆ Giorno di allestimento e/o consegna materiale: 📅 [Seleziona data] 🕒 Orario preferito: []
  - ◆ Giorno di disallestimento e/o ritiro materiale: 📅 [Seleziona data] 🕒 Orario preferito: []

### Informazioni Logistiche e Organizzative

- ◆ In caso di maltempo è presente una soluzione indoor vicino alla location? *(obbligatorio)*:  
 Sì  No
- ◆ Numero di persone dello staff organizzativo *(obbligatorio)*: [ ]
- ◆ Numero di campi utilizzati per il torneo *(obbligatorio)*: [ ]
- ◆ Pavimentazione dei campi 3x3 *(obbligatorio)*:  
 Sì  No  Solo campo centrale  Altro: [\_\_\_\_\_]
- ◆ Canestri con sbalzo di 230 cm *(obbligatorio)*:  
 Sì  No  Altro: [\_\_\_\_\_]
- ◆ L'evento è assicurato? *(obbligatorio, allegare polizza se sì)*:  
 Sì  No  [Carica file]
- ◆ Sarà presente un'ambulanza in evento? *(obbligatorio)*:  
 Sì  No
- ◆ Il torneo dispone di tabellone elettronico e cronometro 12 secondi? *(obbligatorio)*:  
 Tabellone elettronico  Tabellone con 12 secondi  Altro: [\_\_\_\_\_]


### Solo per tornei Classic

- ◆ Disponibilità a utilizzare il servizio di digitalizzazione dei referti? *(obbligatorio)*:  
 Sì  No
- ◆ Disponibilità di dispositivi per la digitalizzazione? *(obbligatorio)*:  
 Sì  No

### Servizi Aggiuntivi

- ◆ Kit gara per squadre senior FIP *(obbligatorio)*:  
 Sì  No  Altro: [\_\_\_\_\_]
- ◆ Sarà presente un servizio di food & beverage? *(obbligatorio)*:  
 Sì  No
- ◆ Saranno presenti tribune per il pubblico? *(obbligatorio)*:  
 Sì  No
- ◆ Capienza tribune (se presenti):  
 <50  50/100  100/300  >300
- ◆ Presenza di fotografo e/o videomaker? *(obbligatorio)*:  
 Solo fotografo  Solo videomaker  Entrambi  Nessuno

### Consensi e Accettazioni

- ◆ Preso visione e accetto i regolamenti 3x3 e le linee guida *(obbligatorio, se non accettato il modulo non può essere inviato)*:  
 Accetto
  - ◆ Trattamento dei dati personali *(obbligatorio)*:  
 Acconsento
-  [INVIA MODULO]

**DELIBERA N.350/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.83/2021, assunta dal Consiglio federale il 29 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il progetto, con durata triennale, che ha istituito il circuito federale denominato “3x3 Italia FIP Circuit”, dedicato all’attività 3x3 ed organizzato dalla Federazione con l’ausilio del proprio advisor Master Group Sport;
- vista la delibera n.79/2023, assunta dal Consiglio federale il 14 luglio 2023, con la quale è stata approvata l’istituzione della figura del “formatore nazionale CIA per l’attività 3x3;
- vista la delibera n.52/2024, assunta dal Commissioner Cia 24 Giugno 2024, con la quale è stata approvata l’istituzione della figura del Coordinatore e formatore degli Ufficiali di Campo per l’attività 3x3;
- considerata la propria delibera n.236/2025 assunta nella riunione del 28 gennaio u.s., con la quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione Settore Giovanile 3x3;
- ritenuto altresì di integrare il movimento 3x3 giovanile all’interno del circuito senior, favorendo uno sviluppo organico e una crescita strutturata del 3x3 come parte di un unico sistema, mediante la riorganizzazione dei tornei;
- preso atto del costante sviluppo che il circuito ha registrato nei 4 anni in cui si è svolto, dimostrato dal numero crescente di squadre, atleti e tornei che vi hanno aderito/ partecipato;
- ritenuto di continuare a garantire un adeguata formazione della classe arbitrale che possa valere da ulteriore strumento di sviluppo della disciplina 3x3;
- ritenuto altresì, per i motivi di cui sopra, di individuare una squadra Cia che sia punto di riferimento per la formazione continua di tutti gli Arbitri coinvolti nelle attività 3x3;
- individuata nella persona della signora Sofia Saponi il soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Coordinatore e formatore degli Ufficiali di Campo per l’attività 3x3;
- individuata nella persona del signor Giulio Pepponi il soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Coordinatore e formatore degli Arbitri per l’attività 3x3 Open;
- individuata nella persona del signor Tolga Sahin il soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Coordinatore e formatore degli Arbitri per l’attività 3x3 Giovanile;
- acquisito il parere favorevole del Commissioner CIA;
- acquisita per le vie brevi le disponibilità a ricoprire l’incarico da parte dei signori Sofia Saponi – Giulio Pepponi – Tolga Sahin;

**DELIBERA**

di stabilire la “Squadra CIA” dedicata all’intera attività 3x3, incluso il movimento giovanile 3x3, rappresentati nelle seguenti figure:

**Saponi Sofia:** Coordinatore e formatore degli Ufficiali di Campo per l’attività 3x3

**Giulio Pepponi:** Coordinatore e formatore degli Arbitri per l’attività 3x3

**Tolga Sahin:** Coordinatore e formatore degli Arbitri per l’attività 3x3 giovanile

**DELIBERA N.351/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 7 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina del Responsabile o Delegato Provinciale Minibasket e Scuola;
- considerata la delibera n.10 P/2025 assunta dal Presidente del Comitato Regionale Campania, in data 21 Febbraio 2025, con la quale è stata proposta la nomina della signora Carla Rita De Rosa in qualità di Delegato Provinciale Minibasket e Scuola di Caserta;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare, fino al termine del quadriennio olimpico 2025/2028, la nomina di Carla Rita De Rosa come Delegato Provinciale Minibasket e Scuola di Caserta.

**DELIBERA N.352/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.5 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina del Responsabile Regionale Minibasket e Scuola;
- considerata la delibera n. 1 E/2025 assunta dalla Delegata del Comitato Regionale Valle d'Aosta, in data 24 Febbraio 2025, con la quale è stata proposta la nomina della signora Yvette Comè in qualità di Responsabile Regionale Minibasket e Scuola della Valle d'Aosta;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare, fino al termine del quadriennio olimpico 2025/2028, la nomina di Yvette Comè come Responsabile Regionale Minibasket e Scuola della Valle d'Aosta.

**DELIBERA N.353/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola;



<u>considerato</u>	che i componenti dello Staff avranno il compito di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio nazionale e ricopriranno il ruolo di docenti nelle attività di formazione e divulgazione dell'attività del minibasket;
<u>preso atto</u>	delle proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e Scuola;
<u>viste</u>	le riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro dei nominativi proposti;
<u>acquisita</u>	per le vie brevi la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2025, i seguenti componenti dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola:

- Angeli Jonathan
- Bagni Fabio
- Bortolussi Lucio
- Ciuti Carla
- De Giorgio Antonino
- Frigo Luca
- Greco Mario
- Lagioia Andrea
- Marcangeli Guido
- Regis Roberta
- Verde Giovanni

**DELIBERA N.354/2025**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'art.10 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale del Coordinatore Tecnico Regionale;
<u>preso atto</u>	delle proposte di nomina dei Coordinatori Tecnici Regionali avanzate dal Responsabile del Settore Minibasket e Scuola d'intesa col Tecnico federale;
<u>acquisite</u>	per le vie brevi la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2025, i seguenti Coordinatori Tecnici Regionali:

Abruzzo	Lagioia Andrea
Basilicata	Roberta Regis
Calabria	Antonino De Giorgio
Campania	Dario Mondini
Emilia Romagna	Jonathan Angeli
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi
Lazio	Fabio Bagni
Liguria	Angelo Porro
Lombardia	Giovanni Verde
Marche	Emanuele Borsella
Molise	Mario Greco
Piemonte	Baccarin Massimo
Puglia	Piergiuseppe Deserio
Sardegna	Salvatore Moro
Sicilia	Valeria Maria Puglisi
Toscana	Annalisa Breschi
Trentino Alto Adige	Arben Baftiri
Umbria	Lorenzo Negrotti
Valle d'Aosta	Maurizio Cremonini
Veneto	Valerio Salvato

**DELIBERA N.355/2025**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'art. 11 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale dei Docenti Territoriali Minibasket;
<u>considerato</u>	che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola il Docente Territoriale deve essere uno specialista con approfondite competenze sulle teorie e metodologie di comunicazione, di insegnamento e di allenamento riferite al Minibasket e alla Pallacanestro;
<u>ravvisata</u>	la necessità di provvedere alla nomina secondo quanto stabilito dall'art. 11 di cui sopra al fine di garantire il regolare svolgimento dei corsi istruttori sul territorio;
<u>viste</u>	le proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket;
<u>ritenuto</u>	opportuno nominare nel corpo docenti di ogni regione tutti i componenti dello Staff Tecnico Territoriale;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di incaricare, per l'anno 2025, per la docenza dei Corsi Istruttori Regionali Minibasket le seguenti persone:

**Regione Abruzzo:**

Paolillo Roberto, Di Rocco Annamaria, Lagioia Andrea.

**Regione Calabria:**

De Giorgio Antonino, Olivadoti Antonio, Romeo Katia, La Fauci Santi, Vivino Esposito Silvia, Laganà Luca.

**Regione Campania:**

Mondini Dario, Nappi Antonio, Finamore Alessandra, Longobardo Pasquale, Pastore Mariacristina, De Rosa Matteo, Mirra Marco Oreste Luca, Vajano Alessandro.

**Regione Emilia Romagna:**

Serri Andrea, Raimondi Rossano, Giorgetti Anna, Tonini Michele, Angeli Jonathan, Di Berardo Daniele, Gibertoni Gabriele, Aiello Claudia, Limonetti Giulia, Pezzoli Riccardo.

**Regione Friuli Venezia Giulia:**

Bortolussi Lucio, Desio Enrico, Brumatti Elisa, Cumbat Gabriele, Mauro Fornaro.

**Regione Lazio:**

Bagni Fabio, Fiori Tiziano, Mencattini Micol, Neri Alessio, D'Errico Claudio, Boggio Enrico.

**Regione Liguria:**

Porro Angelo, Varaldo Pierpaolo, Arduino Ezio, Trotta Francesco, Albani Erika, De Mattei Francesca.

**Regione Lombardia:**

Verde Giovanni, Tenca Claudia, Squassabia Cesarino, Pinelli Gianfranco, Parigi Anna, Rossi Davide Palmiro, Grotto Martina, Rizzo Matteo, Crotti Fabio, Oldani Diego, Franciamore Filippo, Betti Emanuele, Magni Cristian.

**Regione Marche:**

Borsella Emanuele, Ambrogi Anna, Latini Federico.

**Regione Molise:**

Capobianco Andrea, Greco Mario, Pirosanto Rita.

**Regione Piemonte/ Valle d'Aosta:**

Pio Loco Enrico, Prunotto Paola, Baccarin Massimo, Migliorini Luigi, Caputo Selena, Nasari Marco, Vialardi Simone, Daino Salvatore, Di Meo Luca.

**Regione Puglia/Basilicata:**

Deserio Piergiuseppe, De Carlo Benedetto, Jacovelli Vito, Cito Gianfranco, Del Vecchio Angela, Leopizzi Lorenzo, Salinari Sebastiano, Di Pippa Cristina, Martinelli Ilaria.

**Regione Sardegna:**

Muroni Antonello, Moro Salvatore, Baldinu Chiara, Cappellini Sara, Botarelli Maria Chiara, Leone Lorenzo.

**Regione Sicilia:**

Puglisi Valeria, Sigillo Massimo, Vicari Alessandro, Milano Francesco, Vigilante Alessandra, La Cognata Crocifisso, Di Bianca Salvatore.

**Regione Toscana:**

Breschi Annalisa, Bergantini Giada, Bottari Michele, Cedolini Gianni, Venturini Pietro, Biggio Paolo, Ierardi Andrea, Innocenti Marco, Bertoli Gianni, Sciatti Gianluca.

**Regione Umbria:**

Savoia Antonio, Negrotti Lorenzo

**Regione Veneto/Trentino Alto Adige:**

Salvato Valerio, Pagnin Michela, Pan Alberto, Fornaro Mauro, Frigo Luca, Sessi Elena, Federico Antonio, Barcaro Laura, Baftiri Arben.

**DELIBERA N.356/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 76, assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2025 che approva il bando del progetto “L’Easybasket a Scuola”
- condivise le motivazioni e il contenuto del bando espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 76 assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2025.

**DELIBERA N.357/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.22/A, assunta dal Presidente federale il 20 gennaio 2023 e ratificata con delibera n.36/A assunta dal Consiglio federale il 2 marzo 2023, con la quale è stato approvato il contratto tra la FIP e la NBA per lo svolgimento della *Jr.NBA FIP Schools League per i prossimi 4 anni*;
- ritenuto di dover individuare la sede per lo svolgimento delle Finali dell’evento Jr.NBA FIP Schools League 2025 il 19 e 20 maggio 2025 a cui parteciperanno le squadre vincitrici di ogni Torneo cittadino;
- ritenuto altresì di dover approvare la formula dell’evento Finale, il Regolamento per lo svolgimento della competizione ed il modulo con cui le Scuole dovranno comunicare i partecipanti all’evento finale sopra descritto;
- vista la documentazione, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, relativa alla formula delle Finals della Jr.NBA FIP Schools League 2025, al Regolamento della competizione ed al modulo predisposto dal Settore Scuola della FIP;
- vista la candidatura del Comitato Regionale Calabria con cui propone di svolgere le Finali dell’evento Jr.NBA FIP Schools League 2025 il 19 e 20 maggio 2025 a Reggio Calabria;

**DELIBERA**

di stabilire che le Finali dell’evento Jr.NBA FIP Schools League 2025 si svolgeranno il 19 e 20 maggio 2025 a Reggio Calabria.

di approvare la seguente documentazione che si allega alla presente delibera come parte integrante:

- formula delle Finals della Jr.NBA FIP Schools League 2025,
- Regolamento per lo svolgimento della competizione,
- la convenzione per l’organizzazione dell’Evento finale.



FORMULA Jr. NBA FIP Schools League 2024 – FINAL EVENT

Alla Jr NBA FIP Schools League 2025 prendono parte le squadre dei sedici tornei cittadini scolastici delle seguenti città: Ancona, Bari, Barletta, Fermo/Ascoli P., Firenze, Genova, Livorno, Matera, Milano, Napoli, Pescara, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trieste e Venezia.

Le squadre ammessi saranno suddivise in n. 4 (quattro) gironi da n. 4 (quattro) squadre ciascuno. La formazione dei gironi verrà effettuata a sorteggio da parte del settore di competenza.

Di seguito formula di svolgimento:

Gir. A	Gir. B	Gir. C	Gir. D
A	E	I	O
B	F	L	P
C	G	M	Q
D	H	N	R

Gironi di Qualificazione: calendario gare

19 maggio 2025			
	campo 1	campo 2	campo 3
15:00	A - B	C - D	
15:30	E - F	G - H	I - L
16:00	R - O	P - Q	M - N
16:30	B - C	D - A	I - M
pausa			
18:00	E - H	F - G	N - L
17:30	O - Q	P - R	L - M
18:00	A - C	B - D	I - N
18:30	G - E	H - F	
19:00	Q - R	O - P	

Classifica finale girone: art. 62 Regolamento Esecutivo Gare

Semifinali e Finali:

Per determinare la classifica finale dell'intero torneo Final Event si procederà come segue: verrà stilata una sotto classifica in base al posizionamento ottenuto nel proprio girone di qualificazione e pertanto

- le squadre classificate al 1° posto dei rispettivi gironi disputeranno semifinali e finali per il piazzamento in classifica dal 1° al 4° posto del torneo;

- le squadre classificate al 2° posto dei rispettivi gironi di qualificazione disputeranno semifinali e finali per il piazzamento in classifica dal 5° all'8° posto del torneo;
- le squadre classificate al 3° posto dei rispettivi gironi di qualificazione disputeranno semifinali e finali per il piazzamento in classifica dal 9° al 12° posto del torneo;
- le squadre classificate al 4° posto dei rispettivi gironi di qualificazione disputeranno semifinali e finali per il piazzamento in classifica dal 13° al 16° posto del torneo.

Le singole sotto classifiche (in base al posizionamento finale del girone di qualificazione) verranno determinate tenendo in considerazione in primis il numero delle vittorie ottenute (punteggio in classifica) ed in caso di parità di vittorie, per determinare la precedenza in classifica, si considererà il quoziente canestri di tutte le gare disputate (canestri totali fatti/canestri totali subiti). A questo punto si otterrà una sotto classifica dal primo al quarto posto e gli accoppiamenti per le semifinali saranno 1 vs 4 e 2 vs 3.

Semifinali e Finali: calendario gare

20 maggio 2025		
	campo 1	campo 2
09:00	1SF (13-16)	2SF (13-16)
09:30	1SF (9-12)	2SF (9-12)
10:00	FINALE 13-14	FINALE 15-16
10:30	FINALE 9-10	FINALE 11-12
11:00	1SF (5-8)	2SF (5-8)
11:30	1SF (1-4)	2SF (1-4)
12:00	FINALE 5-6	FINALE 7-8
12:30	FINALE 3-4	
13:00	FINALE 1-2	



### Regolamento Jr. NBA FIP League 2025

1. Ogni squadra potrà iscrivere a referto in ogni gara da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giocatori. I giocatori dovranno obbligatoriamente essere nati nel 2012 o nel 2013. Possono essere schierati i nati nel 2014 e un massimo di due ragazze nate nel 2011.
2. Ogni squadra può inserire un massimo di 6 (sei) fra giocatori e giocatrici tesserati FIP.
3. Le squadre iscritte dovranno essere miste. Obbligo di schierare in campo sempre un quintetto misto.
4. Le gare verranno disputate in due tempi da 4 minuti, ciascuno con interruzione solo su falli, sui tiri liberi e sui TIME OUT. Non è previsto il bonus falli.
5. Negli ultimi due minuti di gioco del secondo tempo, viene assegnato 1 (uno) punto per ogni fallo subito.
6. In caso di parità è previsto un tempo supplementare da 2 minuti. In caso di ulteriori parità si effettuano tempi supplementari di 2 minuti ciascuno.
7. Il pallone da gioco è il n. 6.
8. Sono ammessi in panchina a gestire le gare i soli Docenti referenti iscritti nella lista.
9. Ogni squadra avrà a disposizione un TIME OUT per tempo che dovrà essere richiesto esclusivamente dal Docente in panchina al tavolo degli Ufficiali di Campo.
10. I cambi saranno liberi e dovranno essere richiesti a gioco fermo al tavolo degli Ufficiali di Campo dal Docente in panchina.
11. Tutti i giocatori iscritti a referto dovranno entrare in campo.
12. Per tutto ciò che non è stato specificato verrà applicato il regolamento tecnico FIP.

**FINAL EVENT Jr NBA FIP Schools League  
19 – 20 MAGGIO 2025**

**CONVENZIONE**

TRA

La Federazione Italiana Pallacanestro, di seguito per brevità denominata FIP, con sede in Roma in Via Vitorchiano 113, C.F. 05267070588 in persona del suo Presidente Sig. Giovanni Petrucci domiciliato per la carica presso la sede FIP

e

il Sig. Paolo Surace nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale FIP Calabria organizzatore del Final Event Jr. NBA FIP Schools League, di seguito per brevità denominato Organizzatore.

**PREMESSO**

che il Consiglio federale, con delibera n.XX/2025 assunta in data 26 marzo 2025, su proposta del Settore Scuola della FIP, ha stabilito di affidare al riferito Organizzatore la manifestazione in oggetto alle condizioni di seguito specificate;

tutto ciò premesso

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono patto;
- b) la FIP affida all'Organizzatore rappresentato dal sig. Paolo Surace, che accetta l'incarico dell'organizzazione del Final Event Jr NBA FIP Schools League che si svolgerà nei giorni del 19 e 20 maggio 2025, a Reggio Calabria, alle condizioni e ai termini di seguito specificati;
- c) l'Organizzatore opererà in stretta collaborazione con il Settore Scuola della FIP per l'assistenza tecnico-organizzativa e ne seguirà le indicazioni;
- d) l'Organizzatore curerà l'espletamento di tutte le iniziative, incombenze ed attività relative all'organizzazione, al coordinamento ed alla direzione della manifestazione, al fine di assicurare il miglior svolgimento della stessa sia sotto il profilo organizzativo che tecnico;
- e) l'Organizzatore si impegna ad assumere a proprio carico gli oneri previsti dalla presente convenzione, curando direttamente i rapporti con i fornitori.

A tal fine l'Organizzatore si impegna a:

**1. LOGISTICA**

**1.1 Accoglienza Squadre partecipanti al Final Event**

- 1.1.1 Le squadre, per complessive n. 224 (duecentoventiquattro) persone, soggiureranno presso le seguenti n.3 (tre) strutture alberghiere: Lungomare Hotel – Hotel Palace – Hotel Continental



1.1.2 Il prezzo convenzionato di pensione completa giornaliera, incluse bevande, è stabilito come segue:

- 45.00€;

1.1.3 i costi di pensione completa per n.12 (dodici) studenti/studentesse e n.2 (due) insegnanti a squadra, complessivamente n.14 (quattordici) persone, delle n.16 (sedici) squadre qualificate saranno a carico della FIP;

1.1.4 la convenzione prevede l'ospitalità delle squadre dal mattino del 19 maggio fino al mattino del 20 maggio. Nella quota concordata è compresa la cena del 19 maggio, la colazione del 20 maggio e il pranzo del 20 maggio da intendersi al sacco (due panini, bottiglietta di acqua ed un frutto);

1.1.5 le squadre saranno sistemate in camere multiple in base alle necessità.

## **1.2 Accoglienza Staff federale e NBA**

1.2.1 La sistemazione alberghiera dello Staff federale e Staff NBA per un massimo di n.15 (quindici) persone dovrà essere assicurata in un unico albergo di categoria "quattro stelle" o di categoria superiore. Il costo della pensione completa dello Staff federale comprensiva di bevande, vino locale e caffè ai pasti sarà a carico della FIP. Il costo della pensione completa dello Staff NBA comprensiva di bevande, vino locale e caffè ai pasti sarà a carico della NBA;

1.2.2 la sistemazione dovrà avvenire in camere singole per tutti i componenti;

1.2.3 l'arrivo è previsto per la mattina del giorno 18 maggio e la partenza nella mattina del 21 maggio;

## **2. CAMPI**

### **2.1 Caratteristiche campi di gioco**

2.1.1 L'Organizzatore dovrà assicurare la disponibilità di 4 (quattro) campi per lo svolgimento delle gare;

2.1.2 Gli impianti presso i quali si svolgeranno le gare dovranno avere le caratteristiche previste per il Campionato under 13 maschile;

2.1.3 per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono i regolamenti della FIP.

### **2.2 Dotazione campi di gioco durante la gara**

2.2.1 L'Organizzatore dovrà assicurare, per l'intero svolgimento della finale nazionale, la presenza di un'ambulanza e medico e per ogni campo di gara un defibrillatore e personale idoneo al suo utilizzo garantendo l'assistenza sanitaria di primo soccorso sia per gli studenti/esse, insegnanti, arbitri e spettatori;

2.2.2 L'Organizzatore dovrà provvedere ai rimborsi delle indennità, delle eventuali spese di viaggio, vitto degli Arbitri ed Ufficiali di Campo;

2.2.3 l'ingresso dovrà essere gratuito.

### **2.3 Riprese Evento**

2.3.1 I diritti televisivi e diritti di immagini dell'evento delle gare del Final Event appartengono alla FIP.

### **2.4 Premiazioni**

2.4.1 L'Organizzatore dovrà organizzare la premiazione delle squadre finaliste;

2.4.2 il materiale delle premiazioni sarà messo a disposizione dalla FIP;

2.4.3 L'Organizzatore dovrà mettere a disposizione per la cerimonia di premiazione tavolo per supporto premi:

- panno tinta unita;
- impianto di amplificazione con opportuna potenza in watt (a carico della FIP);
- impianto stereofonico con chiavetta USB;
- impianto microfónico senza filo;
- inno d'Italia;
- una persona per il servizio di speaker durante le semifinali e finali;
- un traduttore inglese/italiano.

### **2.5 Trasporti**

2.5.1 L'Organizzatore dovrà prevedere a suo carico con idonei pullman lo spostamento delle squadre dalle strutture alberghiere a campi di gioco.

## **3. RICHIESTA PERMESSI**

3.1 l'Organizzatore si obbliga, altresì, a richiedere tutti i permessi, le autorizzazioni ed eventuali concessioni per il migliore e regolare svolgimento della manifestazione.

## **4. NORME FINALI**

4.1 Ogni variazione al programma ed ogni iniziativa, lavoro e progetto comunque inerente all'organizzazione della manifestazione, dovrà essere preventivamente sottoposto all'autorizzazione della FIP Roma;

4.2 l'Organizzatore si impegna a rispettare tutte le norme impartite dal Settore Scuola della FIP Roma;

Roma,

L'ORGANIZZATORE

FEDERAZIONE ITALIANA  
PALLACANESTRO  
Il Presidente  
Giovanni Petrucci

**DELIBERA N.358/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'accordo tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la NBA siglato in data 10 novembre 2022, con il quale è stata stabilita, per la stagione 2024/2025, una partnership per l'organizzazione dei Campionati U13 sia maschile che femminile;

visti i punti 49.2 e 49.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 in cui vengono definite le regole tecniche da osservare per le Società partecipanti alla Jr.NBA FIP U13 Championship maschile e femminile;

vista la nota, datata 27 novembre 2024, con cui vengono indicate le modalità di suddivisione delle leghe tra le regioni coinvolte nel progetto Jr.NBA FIP U13 Championship e le modalità di ammissione all'evento finale a.s.2024/2025;

ritenuto di dover individuare la sede per lo svolgimento delle Finali dell'evento Jr.NBA FIP U13 Championship 2025 dal 6 all'8 giugno 2025 a cui parteciperanno le squadre 16 qualificate (8 maschili e 8 femminili);

ritenuto altresì di dover approvare la formula dell'evento finale sopra descritto ed il testo della convenzione per l'organizzazione dell'Evento finale;

vista la candidatura della Società Basket Seregno (cod. FIP 012575) con cui si propone di organizzare le Finals della Jr.NBA FIP U13 Championship 2025;

**DELIBERA**

di stabilire che le Finals della Jr.NBA FIP U13 Championship 2025 si svolgeranno dal 6 all'8 giugno 2025 a Seregno (MI) e saranno organizzate dalla Società Basket Seregno (cod. FIP 012575).

di approvare la seguente documentazione che si allega alla presente delibera come parte integrante:

- formula delle Finals della Jr.NBA FIP U13 Championship 2025,
- la convenzione per l'organizzazione dell'Evento finale.

## FORMULA FINALS JR.NBA FIP U13 CHAMPIONSHIP 2025

### GIRONI

GIALLO M	BLU M	ROSA F	LILLA F
1M	5M	1F	5F
2M	6M	2F	6F
3M	7M	3F	7F
4M	8M	4F	8F

### GIORNO 1

ORARIO	PALASOMASCHINI	DON MILANI	CAMPO 3	CAMPO 4
15.00	1M-2M	5M-6M	7F-8F	
17.00	1F-2F	5F-6F	7M-8M	
19.00	3F-4F	3M-4M		

### GIORNO 2

ORARIO	PALASOMASCHINI	DON MILANI	CAMPO 3	CAMPO 4
9.30	5M-8M	6F-7F	1M-3M	2F-4F
11.30	5F-8F	6M-7M	1F-3F	2M-4F
14.30 – 15.30	CERIMONIA			
16.00	1M-4M	2F-3F	5M-7M	6F-8F
18.00	1F-4F	2M-3M	5F-7F	6M-8M

### GIORNO 3

ORARIO	PALASOMASCHINI	DON MILANI	CAMPO 3	CAMPO 4
9.30	FINALE 3- 4 MASCHILE	FINALE 5-6 FEMMINILE	FINALE 7-8 MASCHILE	
11.30	FINALE 3-4FEMMINILE	FINALE 5-6 MASCHILE	FINALE 7-8 FEMMINILE	
14.30	FINALE 1-2 FEMMINILE			
16.30	FINALE 1-2 MASCHILE			

**FINAL EVENT Jr NBA FIP Under 13 Championship  
6 – 8 GIUGNO 2025**

**CONVENZIONE**

TRA

La Federazione Italiana Pallacanestro, di seguito per brevità denominata FIP, con sede in Roma in Via Vitorchiano 113, C.F. 05267070588 in persona del suo Presidente Sig. Giovanni Petrucci domiciliato per la carica presso la sede FIP

e

il Sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** nella sua qualità di Presidente della società **XXXXXXXXXXXXXXXXXX (cod. FIP.....)** **regolarmente affiliata alla FIP per la stagione sportiva 2024/2025** organizzatore del Final Event Jr NBA FIP Under 13 Championship, di seguito per brevità denominato Organizzatore.

**PREMESSO**

che con la presente scrittura si stabilisce di affidare al riferito Organizzatore la manifestazione in oggetto alle condizioni di seguito specificate;

tutto ciò premesso

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

- f) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono patto;
- g) la FIP affida all'Organizzatore rappresentato dal sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, che accetta l'incarico dell'organizzazione del Final Event Jr NBA FIP Under 13 Championship che si svolgerà nei giorni del 6-8 giugno 2025, a **Seregno (MB)**, alle condizioni e ai termini di seguito specificati;
- h) l'Organizzatore opererà in stretta collaborazione con il Settore Giovanile della FIP per l'assistenza tecnico-organizzativa e ne seguirà le indicazioni;
- i) l'Organizzatore curerà l'espletamento di tutte le iniziative, incombenze ed attività relative all'organizzazione, al coordinamento ed alla direzione della manifestazione, al fine di assicurare il miglior svolgimento della stessa sia sotto il profilo organizzativo che tecnico;
- j) l'Organizzatore si impegna ad assumere a proprio carico gli oneri previsti dalla presente convenzione, curando direttamente i rapporti con i fornitori.

A tal fine l'Organizzatore si impegna a:

## 1. LOGISTICA

### 1.1 Accoglienza Squadre partecipanti al Final Event

- 1.1.6 Le squadre, per complessive n.208 persone, soggiorneranno presso le seguenti n.X (xxxxx) strutture alberghiere: XXX;
- 1.1.7 La pensione completa giornaliera dovrà includere le bevande;
- 1.1.8 L’Organizzatore dovrà sostenere i costi di pensione completa per n.12 (dodici) atleti/atlete e n.1 (uno) allenatore a squadra, complessivamente n.13 (tredici) persone, delle n.16 (sedici) squadre qualificate;
- 1.1.9 la convenzione prevede l’ospitalità delle squadre dalla cena del 6 giugno fino al mattino dell’8 giugno. La cena del giorno 6 giugno ed il pranzo del giorno 8 giugno potrebbero essere al sacco (due panini, bottiglietta di acqua ed un frutto);
- 1.1.10 gli atleti possono essere sistemati in triple o quadruple. Gli allenatori devono essere sistemati in singole.
- 1.1.11 Ogni richiesta di sistemazione logistica differente da quella prevista dall’Organizzatore e approvata dalla FIP sarà a totale carico della Società richiedente.
- 1.1.12 Ogni richiesta di sistemazione logistica in più rispetto a quelle previste al precedente punto 1.1.3 sarà a totale carico della Società richiedente.

### 1.3 Accoglienza Staff federale e NBA

- 1.3.1 La sistemazione alberghiera dello Staff federale e Staff NBA per un massimo di **n.10 (dieci)** persone dovrà essere assicurata in un unico albergo di categoria “quattro stelle” o di categoria superiore. Il costo della pensione completa dello Staff federale comprensiva di bevande, vino locale e caffè ai pasti sarà a carico della FIP. Il costo della pensione completa dello Staff NBA comprensiva di bevande, vino locale e caffè ai pasti sarà a carico della NBA;
- 1.3.2 la sistemazione dovrà avvenire in camere singole per tutti i componenti;
- 1.3.3 l’arrivo dello staff è previsto per la giornata del giorno 4 giugno e la partenza nella mattinata del 9 giugno.

## 2. CAMPI

2.1 l’ingresso agli impianti dovrà essere gratuito.

### 2.2 Caratteristiche campi di gioco

- 2.2.1 L'Organizzatore dovrà assicurare la disponibilità di 4 (quattro) campi per lo svolgimento delle gare;
- 2.2.2 Gli impianti presso i quali si svolgeranno le gare dovranno avere le caratteristiche previste per il Campionato under 13 maschile;
- 2.2.3 per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono i regolamenti della FIP.

### **3. OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE**

#### **3.1 La Federazione:**

- fornirà i palloni da gioco in numero adeguato per il corretto svolgimento delle gare dell'Evento;
- riconoscerà a favore dell'Organizzatore un contributo pari ad € 20.000,00 iva compresa, per i costi sostenuti a seguito dell'organizzazione dell'Evento;
- Sosterrà le spese di vitto e alloggio degli arbitri;
- Sosterrà le spese di viaggio da e per la sede dell'Evento sostenute dagli arbitri;
- **Sosterrà le spese per la fornitura di acqua a favore degli atleti;**
- Garantirà visibilità all'Evento attraverso i canali di comunicazione federali.

### **4. OBBLIGHI ORGANIZZATORE**

- 4.1 L'Organizzatore dovrà assicurare, per l'intero svolgimento della finale nazionale, la presenza di un'ambulanza e medico e per ogni campo di gara un defibrillatore e personale idoneo al suo utilizzo garantendo l'assistenza sanitaria di primo soccorso;
- 4.2 L'Organizzatore dovrà provvedere ai rimborsi delle indennità, delle eventuali spese di viaggio, vitto degli Ufficiali di Campo e di eventuali indennità degli Arbitri;
- 4.3 L'Organizzatore sosterrà le spese per la produzione video dell'evento.**

### **5. RIPRESE VIDEO**

- 5.1 I diritti televisivi e diritti di immagini dell'evento delle gare della Finale appartengono alla FIP.

### **6. PREMIAZIONI**

- 6.1 L'Organizzatore dovrà organizzare la premiazione delle squadre finaliste;
- 6.2 il materiale delle premiazioni sarà messo a disposizione dalla FIP;

- 6.3 L'Organizzatore dovrà mettere a disposizione per la cerimonia di premiazione tavolo per supporto premi:
- panno tinta unita;
  - impianto di amplificazione con opportuna potenza in watt;
  - impianto stereofonico con chiavetta USB;
  - impianto microfonic senza filo;
  - inno d'Italia;
  - una persona per il servizio di speaker durante le semifinali e finali;

## **7. TRASPORTI**

- 7.1 L'Organizzatore dovrà prevedere, qualora necessario e comunicato per tempo, a suo carico con idonei pullman lo spostamento delle squadre dalle strutture alberghiere a campi di gioco.

## **8. RICHIESTA PERMESSI**

- 8.1 L'Organizzatore si obbliga, altresì, a richiedere tutti i permessi, le autorizzazioni ed eventuali concessioni per il migliore e regolare svolgimento della manifestazione.

## **9. NORME FINALI**

- 9.1 Ogni variazione al programma ed ogni iniziativa, lavoro e progetto comunque inerente all'organizzazione della manifestazione, dovrà essere preventivamente sottoposto all'autorizzazione della FIP;
- 9.2 L'Organizzatore si impegna a rispettare tutte le norme impartite dal Settore Giovanile della FIP.

Roma,

L'ORGANIZZATORE

FEDERAZIONE ITALIANA  
PALLACANESTRO  
Il Presidente  
Giovanni Petrucci



**DELIBERA N.359/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti i punti 45 “Senior Femminile” e il punto 50 “Giovanili Femminili” delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025, i quali stabiliscono rispettivamente le modalità organizzative dei Campionati Senior e Giovanili femminili;
- visto l’art. 23 “La Formazione Italiana” del Regolamento Esecutivo Tesseramento comma 2 *La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l’inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di Campionato giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato giovanile, purché le stesse siano state regolarmente omologate indipendentemente dal risultato e la Società abbia compilato nei modi previsti la lista elettronica.*
- vista l’istanza del Presidente della regione Calabria, presentata in data 8 novembre 2024, in cui chiede l’autorizzazione per l’organizzazione di una formula unica tra i Campionati Under 19, Under 17 e C femminile, al fine di consentire una maggior crescita tecnica alle Atlete iscritte ai Campionati Giovanili ed una migliore offerta agonistica alle Società iscritte al Campionato di serie C femminile con un girone unico con 14 gare, dando pertanto la possibilità alle Atlete iscritte al Campionato Under 19 femminile di poter completare la formazione italiana con 14 partecipazioni;
- considerato che la proposta del Presidente della Regione Calabria prevede al termine della fase una classifica ad hoc per le squadre di serie C e le Società iscritte ai Campionati Giovanili al fine di determinare una classifica finale per ciascuna categoria;
- acquisito il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza da parte del Coordinatore del Settore Agonistico ed il Responsabile del Settore Giovanile;
- ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

**DELIBERA**

di autorizzare il Comitato Regionale Calabria ad organizzare, per la stagione sportiva 2024/2025 un Campionato Unico tra le Società iscritte al Campionato Under 19 e Under 17 femminile e le Società iscritte al Campionato di serie C femminile; tale Campionato Unico prevede al termine della fase una classifica ad hoc per le squadre di serie C e le Società iscritte ai Campionati Giovanili al fine di determinare una classifica finale per ciascuna categoria.

**DELIBERA N.360/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste la delibera n.24/2024, assunta dal Presidente federale in data 6 settembre 2024, e la delibera n.59/2024, assunta dal Presidente federale in data 22 novembre 2024, con cui sono state stabilite le date corrispondenti al termine della 1ª fase dei Campionati Giovanili Regionali, le date di inizio e fine della 2ª fase Interregionale e della 3ª fase “Finale Nazionale” dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili per la stagione sportiva 2024/2025;

<u>visti</u>	i Comunicati Ufficiali di Settore Giovanile n.484 del 3 febbraio 2025, n.495 del 7 febbraio 2025 e n.505 dell'11 febbraio 2025 relativi alle Ammissioni e alle formule delle fasi Interregionali dei Campionati Giovanili Maschili;
<u>visti</u>	i Comunicati Ufficiali di Settore Giovanile nn.489 – 490 e 491 del 5 febbraio 2025 - relativi alle Ammissioni e alle formule delle fasi Interregionali dei Campionati Giovanili Femminili;
<u>valutate</u>	le proposte ricevute dalle Società affiliate e dai Comitati Regionali FIP per l'organizzazione delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili per la stagione sportiva 2024/2025;
<u>ritenuto</u>	opportuno, ai fini organizzativi, procedere con le assegnazioni delle sedi delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili per la stagione sportiva in corso;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Giovanile;
<u>ravvisata</u>	l'estrema urgenza a provvedere in virtù della pianificazione organizzativa delle Finali Nazionali Giovanili;

### **DELIBERA**

di assegnare l'organizzazione delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili stagione sportiva 2024/2025 come di seguito riportato:

#### **Under 19 Eccellenza Maschile**

Finale Nazionale 28 Aprile - 4 Maggio – Roma  
Comitato Regionale Lazio

#### **Under 17 Eccellenza Maschile**

Finale Nazionale 16 - 22 Giugno – Chiusi (Si)  
Comitato Regionale Toscana

#### **Under 15 Eccellenza Maschile**

Finale Nazionale 2 - 8 giugno Agropoli (Sa)  
Società BASKET AGROPOLI 1966 cod. FIP 000493

#### **Under 19 Gold Maschile**

Finale Nazionale 13 – 15 giugno Collegno (To)  
Com. Regionale Piemonte

#### **Under 19 Femminile**

Finale Nazionale 13 - 17 maggio – Campobasso  
Società MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO cod. FIP 054921

#### **Under 17 Femminile**

Finale Nazionale 2 - 8 giugno – Battipaglia (Sa)  
Società POL. BATTIPAGLIESE cod. FIP 040934

#### **Under 15 Femminile**

Finale Nazionale 19 - 25 maggio – Città di Castello (Pg)  
Comitato Regionale Umbria

**DELIBERA N.361/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 73/2025 assunta dal Presidente Federale in data 10 febbraio 2025, con la quale sono stati nominati, per il quadriennio olimpico 2025/2028, i Delegati dei Comitati Provinciali Piacenza, Parma, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 73/2025 assunta dal Presidente federale in data 10 febbraio 2025

**DELIBERA N.362/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 80/2025 assunta dal Presidente Federale in data 19 febbraio 2025, con la quale è stato conferito mandato ai Presidenti dei Comitati Regionali Lombardia e Friuli-Venezia Giulia per provvedere alla convocazione, secondo tempi e modi previsti dalle norme federali, dell'Assemblea elettiva, rispettivamente, della Provincia di Monza Brianza e della Provincia di Pordenone;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 80/2025 assunta dal Presidente federale in data 19 febbraio 2025.

**DELIBERA N.363/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo 45 commi 5 e 6 dello Statuto;
- considerato che nelle Province di Caserta, Avellino e Benevento risultano affiliate meno di 35 Società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva;
- prese in esame le proposte del Presidente del Comitato Regionale Campania con le quali, a norma dell'art. 45, comma 6 dello Statuto federale, indica i nominativi dei Delegati Provinciali per il quadriennio olimpico 2025/2028, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;
- riscontrata la disponibilità degli stessi, da parte del Comitato Regionale Campania;
- considerate le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per il Quadriennio Olimpico 2025-2028, i seguenti Delegati Provinciali, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato

Provinciale di	Caserta	Gennaro VALENTINO
Provinciale di	Avellino	Angelo BUGLIONE
Provinciale di	Benevento	Marco Oreste Luca MIRRA

**DELIBERA N.364/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 44 dello Statuto federale con il quale viene disciplinato che presso ciascun Comitato Regionale è nominato un Revisore con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato Regionale, la cui competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della Regione;
- individuate dal Comitato Regionale Lazio e dal Comitato Regionale Molise le persone idonee a ricoprire l'incarico di Revisore, avendone acquisita la disponibilità;

**DELIBERA**

di nominare, per il quadriennio olimpico 2025/2028, i Revisori dei Conti territoriali nei Comitati Regionali come di seguito indicato:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>REGIONE</b>
Marco TABELLINI	LAZIO
Antonella TREVISONNO	MOLISE

**DELIBERA N.365/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto in particolare l'art. 45 comma 3 dello Statuto Federale con il quale il Consiglio Federale ha la facoltà di nominare nelle Province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la FIP nelle sedi Provinciali competenti;
- vista la propria precedente delibera n. 297/2025 assunta nella riunione del 28 gennaio u.s. con la quale sono stati nominati i Delegati Provinciali presso i Comitati Regionali fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico 2025/2028;
- considerato che il Comitato Regionale Sicilia nel verbale del Consiglio Direttivo svoltosi il 7 dicembre 2024 ha espresso la volontà di prorogare la nomina dei Delegati Provinciali attualmente in carica, fino al termine della stagione sportiva in corso, al fine di dare continuità alle attività federali;
- considerato che nella suddetta delibera è stato erroneamente inserito il nominativo del delegato;
- ravvisata pertanto la necessità di adeguare la nomina della Sig.ra Francesca Elice a quanto indicato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia;

**DELIBERA**

di considerare la nomina della Sig.ra Francesca ELICE quale Delegato Provinciale di Palermo presso il Comitato Regionale Sicilia, solo fino al termine della stagione sportiva in corso, 30.06.2025, a parziale rettifica della delibera n.297/2025 in premessa specificata.

**DELIBERA N.366/2025**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 101/2021 assunta nella riunione dell'24 settembre 2021 con la quale è stato nominato il Sig. Bruno Conti componente della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Piemonte per il quadriennio 2021/2024;
- considerato che gli Organi di Giustizia territoriali, come disciplinato dal comma 4 dell'art. 13bis dello Statuto federale restano in carica fino al 30 giugno dell'anno sportivo in cui si celebra l'Assemblea elettiva quadriennale, svoltasi il 21 dicembre 2024;
- vista la delibera n. 8/2025 del 5 marzo 2025 del Comitato Regionale Piemonte con la quale il Consiglio Direttivo del Comitato propone di nominare Componente della Corte Sportiva d'Appello l'avv. Massimo Allegra in sostituzione del Sig. Bruno Conti poiché impossibilitato a svolgere l'incarico per motivi di salute;
- riscontrata la disponibilità e l'idoneità dell'avv. Massimo Allegra a ricoprire l'incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

- di nominare quale Componente della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Piemonte l'avv. Massimo Allegra in sostituzione del Sig. Bruno Conti per il restante anno sportivo 2024-2025 (scadenza 30 giugno 2025).

**DELIBERA N.367/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo 45 commi 5 e 6 dello Statuto;
- vista la propria precedente delibera n. 295/2025 assunta in data 28.01.25, con la quale sono stati nominati i Delegati Provinciali del Comitato Regionale Lombardia fino al 31.03.2025;
- considerata l'imminente scadenza delle suddette nomine;
- prese in esame le proposte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia con le quali, a norma dell'art. 45, comma 6 dello Statuto federale, indica i nominativi dei Delegati Provinciali per il quadriennio olimpico 2025/2028, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;
- riscontrata la disponibilità degli stessi, da parte del Comitato Regionale Lombardia;
- considerate le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, dal 1° aprile e fino al termine del Quadriennio Olimpico 2025/2028, i seguenti Delegati Provinciali, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato

Provinciale di	Cremona	Angelo MARUTI
Provinciale di	Lecco	Fausto DEGRADA
Provinciale di	Lodi	Luca SPOTTI
Provinciale di	Mantova	Matteo DALMASCHIO
Provinciale di	Pavia	Gian Maria PREDA
Provinciale di	Sondrio	Giovanni LAVIZZARI

**DELIBERA N.368/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.83/2025 assunta dal Presidente federale in data 12 Marzo 2025 con cui, a seguito dell'anticipo dell'ultima giornata della fase regolare del Campionato A1F, è stato anticipato il termine ultimo per i tesseramenti suppletivi del medesimo Campionato al "martedì antecedente l'ultima gara della fase di Qualificazione del Campionato", corrispondente al giorno 25 marzo 2025;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 83/2025 assunta dal Presidente federale in data 12 Marzo 2025.

**DELIBERA N.369/2025**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dalla Società A.s.d. San Matteo (Cod. Fip 026236) partecipante al Campionato B Femminile con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Manuela Raffaele nata il 15.02.1994;

vista l'istanza avanzata dall'atleta Andrea Antonio Nastruzzo nato il 13.06.2001, tesserato per la Società Polisportiva Dil. Salus (Cod.Fip 015303) partecipante al Campionato Divisione Regionale 1, con cui chiede per sé medesimo il riconoscimento della Formazione italiana;

vista l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. M.B.A. (Cod. Fip 055582) partecipante al Campionato Divisione Regionale 1 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Alessandro Oddo nato il 29.10.1977;

vista l'istanza avanzata dal Sig. Marzio Cannavà nato il 22.09.1997, attualmente non tesserato per Società affiliate alla FIP, con la quale chiede per sé medesimo il riconoscimento della Formazione italiana;

- vista l'istanza avanzata dalla Società ASD Aurea Pallacanestro Sassari (Cod. Fip 055372) partecipante al Campionato Divisione Regionale 1 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Manlio Zolezzi nato il 26.14.1997;
- vista l'istanza avanzata dalla Società A. Dil. Basket 2K5 (Cod. Fip 050788) partecipante al Campionato Divisione Regionale 1 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana per gli atleti Piero Marraffa nato il 24.12.1999 e Claudio Muzi nato il 10.04.1999;
- vista l'istanza avanzata dal Sig. Federico Piana nato il 16.12.1997, tesserato per la Società A.S.D. Pallacanestro Mestrino (cod. Fip 047705) partecipante al Campionato Divisione regionale 1, con la quale chiede per sé medesimo il riconoscimento della Formazione italiana;
- vista l'istanza avanzata dalla Società Basket Cigliano (Cod. Fip 008016) partecipante al Campionato Divisione Regionale 1 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Agustin Paz nato il 05.12.1996;
- vista l'istanza avanzata dal Consigliere federale Julio Trovato con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Marko Simonovic nato il 15.10.1999;
- letto l'articolo 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale sancisce "Si intende di Formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive, inserito in lista elettronica in almeno 14 gare di Campionato Giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato Giovanile;
- considerati i curricula degli atleti istanti che, pur avendo partecipato attivamente a Campionati Giovanili FIP, non hanno maturato tutti i requisiti per ottenere l'inserimento in lista così come normato dall'articolo 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento sopra citato;
- verificato che, essendo ormai atleti Senior, gli istanti non hanno possibilità di prendere parte a Campionati Giovanili;
- considerato che la particolarità della situazione possa consentire, nel caso specifico, di riconoscere lo status di atleti di Formazione Italiana in deroga ai requisiti prescritti dalla norma sopra citata, purché nel rispetto del principio di parità competitiva;
- acquisito il parere favorevole dei Presidenti dei Comitati Regionali competenti;

#### **DELIBERA**

l'accoglimento, in deroga all'art. 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, delle istanze in premessa, con attribuzione, a partire dal 1° Luglio 2025, del requisito della Formazione Italiana agli atleti Manuela Raffaele nata il 15.02.1994, Andrea Antonio Nastruzzo nato il 13.06.2001, Alessandro Oddo nato il 29.10.1977, Marzio Cannavà nato il 22.09.1997, Manlio Zolezzi nato il 26.14.1997, Piero Marraffa nato il 24.12.1999, Claudio Muzi nato il 10.04.1999, Federico Piana nato il 16.12.1997, Agustin Paz nato il 05.12.1996 e Marko Simonovic nato il 15.10.1999.

**DELIBERA N.370/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza avanzata dalla Società ASD Virtus Basket Casteggio (Cod. Fip 052423), partecipante al Campionato Divisione Regionale 1, con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Mohamed Sissoko nato il 24.12.1992;
- letto l'articolo 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale sancisce "Si intende di Formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive, inserito in lista elettronica in almeno 14 gare di Campionato Giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato Giovanile;
- verificato che l'atleta Mohamed Sissoko ha sottoscritto il suo primo tesseramento nella stagione 2017-2018 quando ormai rientrava nella categoria degli atleti Senior e che per tale motivo non ha partecipato ad alcun Campionati giovanile non ottemperando a quanto dettato dall'articolo 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento sopra citato;

**DELIBERA**

il rigetto dell'istanza avanzata dalla società ASD Virtus Basket Casteggio (cod. Fip 052423) relativa all'attribuzione della Formazione Italiana all'atleta Sissoko Mohamed.

**DELIBERA N.371/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 67 dello Statuto federale;
- ravvisata la necessità di procedere a fissare, entro la fine del mese di aprile 2025, i criteri per la partecipazione delle Società Sportive ai rispettivi Campionati relativamente alla prossima stagione sportiva 2025/2026, al fine di consentire una tempestiva programmazione dell'attività;
- considerato che non è al momento in programma nel mese di aprile una riunione di Consiglio federale;
- acquisito il parere favorevole delle Leghe riconosciute e della COM.TE.C;

**DELIBERA**

- di dare mandato al Presidente federale di procedere all'approvazione, entro la fine del mese di aprile 2025 di quanto di seguito riportato:
- Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s. 2025/2026;
  - Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s. 2025/2026;
  - Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s. 2025/2026.



**DELIBERA N.372/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate le istanze presentate dalle Società sotto riportate regolarmente affiliate per la stagione sportiva in corso 2024/25;
- visto l'art. 170 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- considerate che le istanze sono state presentate entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali in corso di validità;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti previsti dall'art. 170 del Regolamento Organico;
- ritenute le istanze meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede così come richiesto dalle Società e indicato nella tabella di seguito riportata:

codice	Denominazione	da	a
050023	A.S.D. BASKET SALZANO 03	SALZANO (VE)	NOALE (VE)
054855	TAM TAM BASKETBALL A.S.D. ONLUS	BACOLI (NA)	CASTEL VOLTURNO (CE)
000938	SPORTING CLUB GIRA S.S.DIL.ARL	OZZANO DELL'EMILIA (BO)	BOLOGNA (BO)
055763	ASD BEARS BASKET BIELLA	BIELLA (BI)	COSSATO (BI)

**DELIBERA N.373/2025**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate le istanze presentate dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico;
- vista la relazione dell'Ufficio Affiliazioni con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti dell'art. 175 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di autorizzare il cambio di assetto giuridico, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico, delle Società indicate nella tabella di seguito riportata:

codice	Denominazione	Da	a
017255	BASKET CLUB RUSSI ASD	ANR	ASR
055592	A.S.D. BALARM BASKET	ANR	ASR
000412	A.S.D. PALLACANESTRO E PALLAVOLO REGGIOLO	ANR	ASR
006237	AS DIL BASKET COSTA	ANR	SRL
052842	B.C. CAYMANS ASD	ANR	ASR
035112	Libertas Livorno 1947	ANR	ASR
051910	ASD B.C. GATORS	ANR	ASR
054927	ARGONAUTI	ANR	ASR
050701	A.D. SCUOLA ENERGY BASKETBALL PADOVA SUD	ANR	SRL
006516	A.S.D. S. MARGHERITA	ANR	ASR

---

26 marzo 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
F.to *Giovanni Petrucci*